

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università (1108)**

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università presenta un complesso di interventi eterogeneo, che non sono di immediata applicazione;

gli interventi previsti dal decreto non sembrano avere i caratteri di necessità, straordinarietà e urgenza che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti provvisori aventi forza di legge in quanto il preambolo non fornisce alcuna circostanza oggettiva a supporto di tali elementi la cui sussistenza è solo apoditticamente enunciata;

tale carenza emerge dall'esame delle singole disposizioni del decreto in parola tra cui:

gli interventi previsti dalle disposizioni dettate dagli articoli 1, 2 e 3, che possono essere in larga parte realizzati con l'adozione di atti amministrativi. Ciò vale ad esempio per l'attivazione di «percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali»;

le previsioni contenute nell'articolo 4, che si prestano a diverse censure. L'introduzione del maestro unico nella scuola primaria produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 a seguito di interventi di natura regolamentare. Viene quindi meno l'urgenza che giustifica l'uso di uno strumento straordinario. Inoltre con il decreto legge n. 112/2008 (articolo 64), convertito dalla legge n. 133/2008, la materia è stata

delegificata ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400/1988. Con l'intervento citato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo è stato autorizzato per realizzare il contenimento della spesa pubblica attraverso un piano programmatico di interventi da realizzarsi anche con la «rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria» e la «revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi». Non ci sono elementi nel preambolo del decreto legge che consentano di apprezzare né l'urgenza né la necessità del nuovo intervento per il conseguimento degli obiettivi enunciati anche in relazione alle decisioni assunte dal Governo in materia con atto straordinario ed urgente pochi mesi prima. Il sovrapporsi di tali provvedimenti sembra configurare un abuso del Governo nell'esercizio dei poteri di decretazione d'urgenza;

l'articolo 6 che modifica, in senso limitativo per gli aspiranti rispetto alla legislazione vigente, i requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche per determinare minori oneri amministrativi;

delibera:

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1108.

QP2

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame in diverse parti non risulta essere conforme, sia sotto il profilo della formulazione delle disposizioni che per l'oggetto delle materie trattate, ai requisiti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione ed all'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

le disposizioni oggetto della decretazione d'urgenza devono, ai sensi dei succitati articoli costituzionali e legislativi, contenere nel preambolo l'indicazione delle «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione», mentre il decreto in esame si limita, senza fornire elemento oggettivo alcuno, ad asserire una supposta straordinaria necessità ed urgenza;

le disposizioni legislative contenute all'articolo 1 del presente decreto, finalizzate ad avviare la sperimentazione di un percorso formativo riguardante la «Cittadinanza e Costituzione», in luogo di atti amministrativi, già nella piena disponibilità del Ministro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, operano su materia già delegificata, determinando un'alterazione dell'ordinaria proce-

dura di normazione nonché una irragionevole alterazione della collocazione della fonte normativa;

peraltro tale formulazione configura una palese violazione dall'articolo 117 della Costituzione, trattandosi di materia ripartita o concorrente tra lo Stato e le Regioni. È dunque inammissibile il dettaglio delle disposizioni in esame;

non rispondono ai requisiti di straordinaria necessità e urgenza le misure previste dal successivo articolo 2, in quanto motivate da un supposto vuoto normativo che non consentirebbe di adottare misure disciplinari nei confronti degli alunni responsabili di comportamenti non rispettosi o addirittura di gravi atti, asserendo come motivo d'urgenza l'impossibilità totale da parte dei docenti di adottare alcun tipo di strumento disciplinare efficace alla risoluzione del problema. Tutto questo è viceversa contenuto nel vigente decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

rivenendo, anche per gli articoli successivi, l'unica urgenza nella «necessità» finanziaria di disinvestire nella scuola, così come già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di conseguire quelle economie che altrimenti renderebbero la anticipata manovra finanziaria priva di copertura;

dalle disposizioni contenute nel presente decreto emerge inoltre una violazione fattuale dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione. Con tali disposizioni – una per tutte, il maestro unico – infatti, la rimozione di ostacoli economici e sociali attraverso cui si è esplicita la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, connessa al pieno sviluppo della persona umana, è messa fortemente in discussione, incidendo assai negativamente ed *in pejus* sulla educazione dei cittadini della repubblica,

delibera,

di non procedere all'esame dell'A.S. n. 1108.

QP3

ZANDA, Mariapia GARAVAGLIA, VITA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, introducendo l'insegnante unico nella scuola primaria, «nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione» sanciti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (la c.d. «manovra d'estate»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133

del 2008, viola in modo palese i criteri di riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni;

il riferimento alle norme generali in materia di istruzione, di competenza statale, è in proposito un argomento debole, dal momento che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2004, ha chiaramente affermato che «nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V, la materia istruzione ("salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale") forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di «norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera *n*)»;

di conseguenza – recita la sentenza – «una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'articolo 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi»;

per questi motivi «la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principi organizzativi che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina.»;

a questo proposito sei Regioni – Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Puglia e Sardegna hanno dichiarato che faranno ricorso alla Corte Costituzionale in quanto l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, di cui la disposizione sul maestro unico rappresenta un profilo di attuazione, non solo lede le competenze regionali in materia di programmazione scolastica, ma anche i principi della autonomia didattica e della autonomia organizzativa previsti dai commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, cosiddetta legge Bassanini);

premesso inoltre che:

l'articolo 64 del suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, al comma 3 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 45 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, avrebbe dovuto presentare «un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico»;

contrariamente a quanto disposto, l'articolo 4 del decreto-legge in esame introducendo «nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione» l'in-

segnante unico nella scuola primaria, ha anticipato quanto previsto dal suddetto articolo 64, con un atto di decretazione d'urgenza che non ha consentito alcun confronto con gli enti locali e sul quale la Conferenza unificata non ha potuto ancora esprimersi;

siamo in presenza di un Governo che continua a parlare di federalismo, ma che sulla scuola e sull'istruzione avoca a sé tutte le decisioni, rifiutando il confronto con le altre istituzioni e sminuendo il ruolo di Regioni, Province e Comuni;

secondo quanto affermato da diversi esponenti di Regioni e di enti locali le disposizioni relative all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria riducono considerevolmente l'offerta scolastica sui territori, impoveriscono l'articolazione della didattica, incidono pesantemente sulla spesa pubblica degli enti locali e delle famiglie;

le misure in oggetto, motivate esclusivamente dall'esigenza di raggiungere «obiettivi di razionalizzazione» comporteranno di fatto, a fronte della riduzione di spesa a carico del bilancio dello Stato, ulteriori oneri per gli enti locali, che già concorrono per circa dieci miliardi di euro alla spesa complessiva per l'istruzione, determinando di fatto per gli stessi un ulteriore onere economico ed organizzativo;

pertanto, il legislatore statale con l'introduzione del maestro unico non si attiene alla sola determinazione di principi fondamentali, ma intervenendo con norme organizzative specifiche, che non possono essere considerate soltanto norme di razionalizzazione della spesa, interviene con disposizioni normative in grado di incidere profondamente sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, in palese violazione dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come anche ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale;

il decreto-legge in esame nel perseguire l'interesse finalizzato al conseguimento degli obiettivi di risparmio pregiudica, sulla base delle suddette considerazioni, l'interesse, ben più rilevante, della qualità dell'istruzione pubblica;

premesso inoltre che:

ulteriore lesione all'autonomia scolastica e alle competenze territoriali viene inoltre dal disposto del novello comma *7-bis*, introdotto durante l'esame nell'altro ramo del Parlamento, in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici, perché le disposizioni entrano in palese conflitto con le norme delle leggi vigenti che dispongono che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica si attui attraverso piani generali triennali e annuali predisposti e approvati dalle Regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base di proposte avanzate dagli enti territoriali,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

QP4

RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

premesso che:

molte disposizioni contenute nel decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, non rispondono ai requisiti di straordinaria necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione ed al corrispondente articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale, in particolare, prevede che gli atti assunti in forza del citato articolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione delle «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione»;

a conferma dell'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza c'è l'evidenza del fatto che su otto articoli soltanto le disposizioni relative ai primi tre sono operative nell'anno scolastico 2008-2009;

certainemente non corrispondenti ai requisiti di necessità ed urgenza sono le disposizioni di cui all'articolo 1 – in cui è difficile trovare la necessità di una norma di rango primario – finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», senza peraltro che siano definite in modo esplicito le indicazioni del monte ore da dedicare alla nuova disciplina, né altri elementi necessari per qualificare l'innovazione didattica formativa del nuovo insegnamento;

anche la previsione dell'articolo 4 – al di là dell'epocale passo indietro che impone all'offerta formativa, in uno dei pochi settori in cui il Paese può vantare *standard* di eccellenza alla pari con le migliori esperienze a livello europeo – produrrà effetti a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010;

l'unica urgenza che sembra essere alla base del decreto-legge in esame è descritta dall'articolo 4 del decreto-legge che testualmente prevede che l'introduzione nella scuola primaria dell'insegnante unico debba avvenire «nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione» previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (la c.d. «manovra d'estate»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di conseguire economie di spesa;

premesso inoltre che:

l'articolo 3 della Costituzione, al comma secondo, stabilisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»;

l'istruzione inferiore, in particolare, costituisce un diritto fondamentale che la Costituzione all'articolo 34, secondo comma, impone sia «obbligatoria e gratuita» ed «impartita per almeno otto anni»;

nell'assicurare concreta attuazione ai valori di «fondamentale rilevanza costituzionale», così come definiti dalla sentenza n. 256 del 2004 della Corte costituzionale, il legislatore è tenuto non solo a non ledere il nucleo essenziale dei diritti, ma anche a non introdurre discipline che, rispetto alla disciplina legislativa vigente, rappresentino un *minus* nel godimento dei diritti stessi;

il decreto-legge in esame, introducendo l'insegnante unico nella scuola primaria e riducendo l'orario scolastico a 24 ore settimanali, «nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione» sanciti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (la c.d. «manovra d'estate»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e del diritto all'istruzione, di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione;

il ritorno al maestro unico comporta una riduzione dell'orario del tempo scuola (ventiquattro ore complessive) rispetto all'orario previsto attualmente per le classi affidate a più docenti. Ciò determinerà, inevitabilmente, il taglio del tempo pieno, con tutte le conseguenze che ciò può significare per l'organizzazione familiare e soprattutto per la partecipazione al lavoro delle donne, già tra le più basse in Europa, nonché un esteso ritorno ai doposcuola privati, che rappresenterà oltre che un onere aggiuntivo a carico delle famiglie, anche un generale impoverimento della formazione;

appare chiaramente un pretesto l'affermazione, contenuta nel Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico secondo cui questo modello didattico e organizzativo «favorisce l'unitarietà dell'insegnamento», rappresenta «un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente ed alunno» e risponde al bisogno del bambino dai sei ai dieci anni «di una figura unica di riferimento»;

è evidente come questo modello risulti assolutamente obsoleto, essendo la società di oggi profondamente più complessa di quella di 20 anni fa, dovendo rispondere a sollecitazioni diverse quali una realtà multietnica, tecnologica e decisamente più «globale» alla quale un solo maestro, per quanto preparato non può rispondere in modo appropriato ed esaustivo;

la riduzione del numero delle ore e dei maestri, nonché il ripristino del voto di condotta non contribuiranno di certo ad un incremento della qualità della scuola;

il doppio organico era strutturale al tempo pieno e garantiva l'unitarietà del progetto educativo anche attraverso le compresenze; queste ultime permettevano il recupero degli apprendimenti, lo svolgimento dei laboratori, nonché le visite didattiche;

alla luce di quanto detto, queste misure pertanto introducono un *minus* nel godimento del diritto all'istruzione nella scuola primaria, favo-

rendo così l'accentuarsi di situazioni di disuguaglianza, in palese violazione di quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

QP5

CASSON, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame prevede disposizioni dal carattere eterogeneo, non tutte corrispondenti ai presupposti e alle finalità richiamate nel preambolo e nel titolo del medesimo decreto, né di immediata applicazione in quanto destinate ad avere effetto solo a partire dal prossimo anno scolastico. Rilevano in tal senso, ad esempio, le norme di cui agli articoli 5 in materia di libri di testo e 5-bis sulle graduatorie ad esaurimento, la cui attuazione necessita peraltro di ulteriori specificazioni normative e non appare comunque propriamente corrispondente al titolo del decreto. Analoga considerazione può estendersi alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge sull'insegnante unico nella scuola primaria, suscettibile di acquisire efficacia a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico;

sono del pari prive dei requisiti di cui all'art. 77 Cost. le disposizioni di cui all'articolo 1, che si limita ad elevare la fonte (da regolamentare-provvedimentale a legislativa) di norme finalizzate ad avviare la sperimentazione di un percorso formativo riguardante la «Cittadinanza e Costituzione». Analogamente, sono prive dei presupposti di straordinarie necessità e urgenza le norme di cui all'articolo 2, motivate da un supposto vuoto normativo che non consentirebbe di adottare misure disciplinari nei confronti degli studenti responsabili di condotte illecite o inopportune. Tale argomento è del tutto privo di fondamento, come può evincersi tra l'altro dalle varie direttive e circolari (da ultimo, cfr. la circolare del 31 luglio 2008) attuative del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con le quali sono state previste ulteriori misure disciplinari nella disponibilità dei docenti. È quindi evidente come analogo risultato ben avrebbe potuto essere perseguito con il ricorso a norme di rango sub-primario se non addirittura con provvedimenti amministrativi, ad ulteriore dimostrazione dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 77 Cost., che caratterizza le disposizioni del decreto-legge in esame;

non sembrano del resto dotate dei necessari requisiti di omogeneità, specificità, corrispondenza al titolo, norme quali quelle di cui al comma 2 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge – che prevede la revoca delle economie maturate alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché di quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006 – di dubbia attinenza con le materie oggetto del provvedimento;

tali caratteri delle disposizioni previste dal decreto legge violano i requisiti di omogeneità, specificità, corrispondenza al titolo delle norme introdotte con la decretazione d'urgenza, richiesti dall'art. 15, comma 3, della legge 400/1988, il cui valore ordinamentale e superprimario è stato più volte affermato dalla Consulta e richiamato anche dal Capo dello Stato nel messaggio inviato alle Camere il 29 marzo 2002, ove si asserisce che tale legge, pur avendo natura ordinaria «ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata». Tale legge prevede in particolare che i decreti-legge indichino nel preambolo le «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione», laddove il provvedimento in esame, nel preambolo, si limita ad asserire tautologicamente la sussistenza una supposta straordinaria necessità ed urgenza, in assenza di alcuna precisazione in ordine ai presupposti fattuali dai quali possano evincersi tali ragioni; l'assenza dei requisiti di cui all'art. 77 Cost. viola altresì le prescrizioni richieste da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. La Consulta infatti – da ultimo con le sentenze nn. 171/2007 e 128/2008 – ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'art. 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera) ma deve invece fondarsi su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

il decreto-legge n. 137/2008 viola pertanto l'art. 77 Cost., nella misura in cui introduce norme non solo prive dei requisiti di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo, sanciti dall'art. 15, comma 3, legge 400/1988, ma che avrebbero potuto essere oggetto di previsione attraverso l'ordinario *iter* legislativo;

considerato che:

alcune disposizioni del decreto-legge in analisi sono incompatibili con taluni principi costituzionali, nonché con alcune norme del diritto comunitario, primario e derivato, e in particolare:

la disciplina con fonte legislativa statale del regime di adozione dei libri di testo rischia di violare il riparto di competenza legislativa in materia di istruzione tra Stato e Regioni. L'art. 117, secondo comma, lett. n),

Cost., limita infatti la competenza statale alle sole norme generali ordinanti la materia, riservando alla competenza concorrente l'adozione di disposizioni più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. Tale distinzione di competenze va intesa, secondo la giurisprudenza costituzionale, in maniera pregnante, riconducendo alla sfera di attribuzione statale le sole disposizioni «sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale», quali ad esempio «l'indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole; la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali» (Corte cost., sent. 279/2005). È pertanto evidente che le disposizioni introdotte dal decreto-legge si discostino sensibilmente dalla ripartizione di competenze sancita dall'art. 117 secondo comma, lett. n) Cost., come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale consolidata;

la riduzione complessiva dell'offerta formativa e del personale in organico – dovuta in particolare alla introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria – rischia di ostacolare in misura significativa l'esercizio dei diritti all'istruzione e allo studio sanciti come universale dall'art. 34 Cost.. Ciò rischia di pregiudicare in maniera particolare, gli studenti in condizione di vulnerabilità fisica, psichica, socio-economica o culturale, limitando drasticamente le loro possibilità di avvalersi di docenti di sostegno indispensabili alla loro formazione, in condizione di parità rispetto agli altri bambini. Tali profili dimostrano l'incompatibilità delle norme suddette con i precetti di cui agli artt. 38 e 3 cpv. Cost., nonché all'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

il contenimento del personale docente a disposizione delle classi della scuola primaria rischia inoltre di aggravare ulteriormente le difficoltà, già significative, che gli studenti stranieri incontrano nell'apprendere in una lingua per molti nuova nozioni di una certa complessità, realizzando così un trattamento discriminatorio nei confronti dei minori di cittadinanza non italiana;

le limitazioni in tal modo previste all'esercizio del diritto all'istruzione appaiono tanto più gravi in ragione della particolare rilevanza di tale prerogativa, necessaria al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

la riduzione dell'offerta formativa e del personale docente così disposta nella scuola primaria, aggravando gli oneri di cura e assistenza delle famiglie nei confronti dei minori, appare difficilmente compatibile con la tutela accordata alla famiglia, quale luogo di espressione della personalità, dagli art. 29 Cost. e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ma soprattutto, le disposizioni del decreto-legge, nella misura in cui impongono in particolare alle donne un impegno ulteriore e una maggiore presenza in casa, rendono più difficile la conciliazione

tra lavoro e attività di cura, in violazione dei principi di eguaglianza, parità di trattamento e accesso al lavoro, sanciti dagli artt. 3 e 37 Cost., nonché dall'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal diritto comunitario derivato come interpretato dalla Corte di Giustizia,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1108.

QP6

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, introducendo l'insegnante unico nella scuola primaria, «nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione» sanciti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (la cosiddetta «manovra d'estate»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza n. 13 del 2004 della Corte Costituzionale in quanto lede quegli spazi di autonomia che, secondo la Corte, «le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare»;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2004, ha chiaramente affermato che «nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V, la materia istruzione («salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale») forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di «norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n)»;

la sentenza n. 13 del 2004 della Corte Costituzionale, affrontando il tema del rapporto tra le competenze dello Stato e le competenze delle Regioni in materia di istruzione, afferma, tra l'altro, che pur non potendosi risolvere l'autonomia scolastica nella incondizionata libertà di autodeterminazione «essa esige che alle istituzioni scolastiche siano lasciati adeguati spazi di autonomia»;

tra questi spazi vanno sicuramente ricompresi quelli relativi all'autonomia didattica ed all'autonomia organizzativa individuati dai commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, cosiddetta legge Bassanini);

per quanto concerne l'autonomia organizzativa il comma 8 del suddetto articolo 21 stabilisce, tra l'altro che «essa si esplica liberamente anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della

lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di impiego dei docenti fermi restando (...) la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto degli obblighi complessivi di servizio dei docenti previsti dai contratti (...)»;

l'autonomia didattica, «nel rispetto della libertà di insegnamento, della libera scelta educativa da parte delle famiglie», secondo quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 21 della legge citata «si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, di strumenti, di organizzazione e tempi di insegnamento» (...) «compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti» (...) «fermo restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum*»;

in definitiva, sulla base della citata sentenza della Corte e di quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997, il legislatore statale può definire, senza rischiare di ledere l'autonomia scolastica, il monte ore annuale di ciascun curriculum; l'organico funzionale necessario a realizzare gli obiettivi generali e specifici definiti dal curriculum; le procedure di valutazione del raggiungimento degli obiettivi;

tutto ciò considerato, il legislatore statale introducendo l'insegnante unico nella scuola primaria non solo non si attiene alla sola determinazione di principi fondamentali, ma intervenendo con norme organizzative specifiche, che non possono essere considerate soltanto norme di razionalizzazione della spesa, incide profondamente sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, in palese violazione con quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalla citata sentenza della Corte Costituzionale;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

QP7

SOLIANI, BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge in esame prevede diverse disposizioni incompatibili con taluni principi costituzionali, nonché con alcune norme del diritto comunitario, primario e derivato, e in particolare:

la riduzione complessiva dell'offerta formativa – dovuta in particolare alla introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria – osta-

cola in misura significativa l'esercizio dei diritti all'istruzione e allo studio sancito come universale dall'art. 34 Cost., pregiudicando in maniera particolare, in violazione degli artt. 38 e 3 cpv. Cost., nonché dell'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli studenti in condizione di vulnerabilità fisica, psichica, socio-economica o culturale, limitando drasticamente le possibilità di avvalersi di docenti di sostegno o dell'organico funzionale indispensabili alla loro formazione, in condizione di parità rispetto agli altri bambini;

il contenimento del personale docente a disposizione delle classi della scuola primaria aggrava ulteriormente le difficoltà, già significative, che gli studenti stranieri incontrano nell'apprendimento in un contesto linguistico e culturale per molti nuovo e complesso;

le limitazioni in tal modo previste all'esercizio del diritto all'istruzione appaiono tanto più gravi in ragione della particolare rilevanza di tale prerogativa, necessaria al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

la riduzione dell'offerta formativa e del personale docente così disposta nella scuola primaria, aggravando gli oneri di cura e assistenza delle famiglie nei confronti dei minori, appare difficilmente compatibile con la tutela accordata alla famiglia, quale luogo di espressione della personalità, dagli artt. 29 Cost. e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le disposizioni del decreto-legge, nella misura in cui impongono in particolare alle donne un impegno ulteriore e una maggiore presenza in casa, rendendo più difficile la conciliazione tra lavoro e attività di cura, rischiano peraltro di violare i principi di eguaglianza e parità di trattamento e accesso al lavoro, sanciti dagli artt. 3 e 37 Cost., nonché dall'art. 23 della Carta di Nizza;

la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge, pur muovendo da condivisibili esigenze di contenimento della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione scolastica, rischia di vincolare in maniera eccessiva e irragionevole la libertà di insegnamento sancita dall'art. 33 Cost., precludendo la necessaria adeguatezza e corrispondenza del programma didattico alle esigenze e alle specificità degli studenti cui è rivolto il percorso formativo, anche attraverso strumenti multipli, dai libri di testo alla rete alla multimedialità, senza vincoli di spazio o di tempo, che possano limitare la conoscenza nel tempo del cambiamento continuo della realtà e della globalizzazione;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1108.

QP8

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame contiene disposizioni incompatibili con norme e principi che attengono alla sfera dei diritti riconosciuti in ambito internazionale;

in particolare, si riscontrano, nelle norme del provvedimento, aspetti che confliggono con la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;

tali aspetti si ravvisano nell'impatto che la riduzione dell'offerta formativa e del numero dei docenti per classe nella scuola primaria ha sugli alunni e che rappresentano una lesione dei diritti garantiti ai fanciulli;

l'impegno del nostro Paese deve piuttosto essere rivolto ad arricchire l'offerta formativa, anche per venire incontro alle esigenze dei bambini stranieri che frequentano le nostre scuole e che hanno difficoltà di ordine culturale e linguistico per il pieno inserimento nella scuola e nella società, invece che adottare politiche che vanno nella direzione opposta;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1108.

ORDINI DEL GIORNO

G100

RANUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

lo scorso anno, nella relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a prendere in esame e ad applicare – ove necessario – modifiche nell'orientamento dell'educazione motoria in quanto materia scolastica, tenendo conto delle necessità di carattere sanitario e sociale;

il riconoscimento di tale priorità da parte del Parlamento europeo è evidente anche nella dichiarata necessità di rendere obbligatoria l'educazione fisica sia nelle scuole primarie che nelle scuole secondarie, nonché ad accettare il principio che l'orario scolastico comporti almeno tre lezioni di educazione fisica settimanali;

la diffusione di una maggiore attività fisica tra i più giovani deve prevedere anche percorsi di potenziamento delle attività motorie nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che non si limitino solo ad incentivare l'insegnamento dell'educazione fisica in orario extra-curricolare, ma che prevedano – nel lungo periodo – un significativo aumento delle ore di educazione fisica;

questo porterebbe il nostro Paese ad avvicinarsi al modello attualmente diffuso in Europa, in cui molti Stati già da anni hanno saputo valorizzare i benefici della pratica sportiva anche all'interno dei percorsi scolastici,

impegna il Governo:

a raccogliere l'indicazione del Parlamento europeo valorizzando le ore extra-curricolari di educazione fisica ed avviando le procedure per aumentarne le ore curricolari.

G101

Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, MARCUCCI, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

lo sport rappresenta un importante agente d'inclusione sociale, di partecipazione alla vita di gruppo e di integrazione delle differenze;

è necessario, infatti, sottolineare che, in una società complessa ed eterogenea come quella attuale, i benefici dello sport non si limitano solo alla tutela della salute dei più giovani;

lo sport contribuisce fortemente ad un'effettiva coesione sociale, nonché alla crescita di una società più integrata;

per questo, tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso allo sport, nel rispetto di esigenze specifiche sia di carattere fisico, sia di carattere socio-economico;

all'interno di una concezione dello sport quale strumento di forte coesione sociale, è necessario sottolineare che tale attività rappresenta anche un importante fattore d'integrazione degli immigrati, nonché di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e di giovani a rischio di devianza;

per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere l'attività motoria e sportiva, affinché diverse realtà sociali possano interagire positivamente;

su tali aspetti negli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 sono stati avviati, con un contributo specifico del Ministero della pubblica istruzione, progetti di educazione motoria e sportiva nelle aree ritenute a rischio di devianza giovanile dove maggiore è il tasso di abbandono scolastico, e dove lo sport viene utilizzato anche come strumento per contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica;

i fondi erano destinati agli uffici scolastici regionali i quali dovevano approvare proposte delle scuole interessate,

impegna il Governo:

a proseguire sulla strada introdotta da tale sperimentazione sostenendo anche finanziariamente progetti sportivi finalizzati all'integrazione sociale e al contrasto dell'abbandono scolastico promossi dalle scuole di particolari aree ritenute a rischio.

G102

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

l'attività motoria rappresenta un elemento fondamentale della crescita psico-fisica dei più piccoli, nonché uno strumento primario per la tutela della salute dei giovani e meno giovani;

per questo è necessario diffondere una cultura sportiva che ponga l'attività motoria al centro delle politiche educative rivolte ai ragazzi in età scolare;

per una capillare diffusione di una concezione dello sport quale attività fondamentale per assumere stili di vita sani, è necessario porre un'attenzione particolare anche all'importanza dei luoghi dedicati alla pratica sportiva e rendere così effettivo il diritto di tutti i cittadini a praticare sport;

investire in strutture sportive e rendere gli impianti sportivi scolastici spazi fruibili non solo dagli studenti ma dall'intera popolazione di riferimento, rappresenta un percorso in grado di far incontrare la domanda crescente di sport che proviene dai cittadini, con l'offerta di servizi per l'attività fisica;

poter aprire le scuole il pomeriggio ed in particolare gli impianti sportivi è una condizione fondamentale per incentivare la cultura dell'educazione motoria negli studenti e per ampliare l'offerta di spazi per l'associazionismo sportivo del territorio;

il programma nazionale Scuole Aperte per l'anno scolastico 2007-2008 ha previsto uno stanziamento complessivo di 64 milioni di euro, di cui 34 rivolti alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curriculari, che riguardano anche le attività specificamente rivolte alla promozione dell'attività motoria e sportiva,

impegna il Governo:

a sostenere economicamente e progettualmente le autonomie scolastiche nella apertura pomeridiana delle scuole ed in particolare dei loro impianti sportivi.

G103

RANUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessò che:

da anni ormai, la comunità scientifica riconosce nella mancanza di attività fisica una delle cause primarie di sovrappeso e obesità, nonché di una serie di disturbi cronici quali le malattie cardiovascolari o il diabete, che riducono la qualità della vita degli individui, mettendo così a rischio la vita delle persone e costituendo anche un pesante onere per i bilanci sanitari e per l'economia di uno Stato;

l'aumento considerevole del fenomeno dell'obesità in molti Paesi europei, che colpisce in misura consistente le giovani generazioni, rappresenta un fenomeno allarmante che interessa la salute di tutti i cittadini, soprattutto se la prima causa di tali patologie non è l'assunzione di quantità elevate di calorie bensì la mancanza di movimento;

l'attività motoria rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per la tutela del benessere psicofisico di tutti gli individui ed in particolare dei bambini;

in Europa prevale un modello di scuola che contempla l'educazione fisica e motoria fin dalle scuole primarie;

l'Italia rappresenta uno dei Paesi che fa eccezione, prevedendo di fatto l'educazione fisica come materia di insegnamento obbligatoria solo a partire dalla scuola secondaria di 1° grado;

inoltre l'educazione motoria nelle scuole primarie è un importante strumento di prevenzione sanitaria ma anche di educazione al rispetto dell'altro, di abitudine al confronto, di educazione al rispetto delle regole;

l'assenza di una politica nazionale su questo tema ha fatto sì che in questi anni numerosi enti locali, associazioni, federazioni sportive in collaborazione con gli uffici scolastici provinciali e regionali abbiano dato vita ad importanti progetti che hanno coinvolto tantissime scuole primarie, avviando percorsi condivisi finalizzati proprio alla promozione di una diffusa cultura del movimento e permettendo all'educazione motoria di ricoprire quel ruolo importante che la scuola italiana negli anni le ha negato;

molti sono gli esempi di comuni che, in sinergia con il mondo dello sport e della scuola, hanno avviato innovativi percorsi finalizzati all'introduzione dell'attività motoria nelle classi delle scuole primarie, spesso differenziando gli interventi in base all'età dei bambini;

in questa direzione, già dall'anno scolastico 2006-2007 si è avviata dal Ministero della pubblica istruzione una sperimentazione nazionale volta alla promozione delle attività motorie nelle scuole elementari;

tra l'altro proprio nell'avvio di tale sperimentazione è stato riconosciuto un ruolo primario alla professionalità del docente di educazione fisica e del laureato in Scienze motorie, o già diplomato Isef, affiancandoli

come consulenti per l'educazione motoria ai maestri titolari delle classi, permettendo così di costruire un lavoro educativo continuo che tenesse conto e valorizzasse il movimento e l'educazione motoria;

tale sperimentazione, passando da un investimento di 1,2 milioni di euro nell'anno scolastico 2006-2007 a 9 milioni di euro, di cui 2 stanziati dal Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e 7 dal Ministero della pubblica istruzione, ha coinvolto nel primo anno circa 3 scuole per ogni provincia per arrivare a circa 20 scuole nel 2007;

il provvedimento in esame prevede una serie di misure concernenti tagli di spesa oltre che l'individuazione del maestro unico, rendendo molto difficile il proseguimento della strada avviata con la sperimentazione,

impegna il Governo:

a proseguire con la sperimentazione dell'introduzione dell'educazione motoria nelle scuole primarie dando vita a progetti nazionali e sostenendo lo sforzo degli uffici scolastici regionali e provinciali oltre che degli enti locali con l'obiettivo di arrivare alla copertura di tutte le scuole primarie del Paese.

G200

TOFANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1108 di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università,

premessi che:

il persistere del fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e dei continui e numerosi incidenti sul lavoro ripropone con urgenza un forte impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali, affinché continuino ad essere affrontate senza indugio le gravi problematiche connesse alle tematiche della sicurezza sul lavoro;

la Costituzione repubblicana prescrive che il lavoro sia tutelato sul piano fisico e morale, rientrando il diritto alla vita, alla salute, alla dignità del lavoro tra i diritti inviolabili della persona,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prevedere che a decorrere dall'anno scolastico 2008 2009, nel rispetto delle disposizioni e dei relativi principi di autonomia didattica e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, siano previsti percorsi didattici per la promozione di una corretta cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

in particolare, ad assumere iniziative volte a prevedere che nella scuola elementare e nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, i programmi di studio siano riorganizzati in modo tale che una parte dell'orario previsto per gli stessi sia dedicata alla promozione della cultura della prevenzione, nonché all'informazione e alla formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

G201

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

premessi che:

i comportamenti sessuali dei giovani, nel giro delle ultime generazioni, hanno subito profonde trasformazioni. L'attività sessuale inizia sempre più precocemente, ma l'informazione riguardo la sessualità resta sempre insufficiente. Come conseguenza diretta di ciò, negli ultimi anni, si è verificato un aumento di gravidanze indesiderate e di aborti nelle adolescenti;

la scuola dell'obbligo rappresenta una potenziale fonte d'informazione davvero potente, considerato il fatto che è capace di raggiungere tutti i giovani. Oggi l'informazione sessuale viene lasciata alla libera iniziativa di singoli docenti o presidi. Inoltre, in molti casi nelle scuole l'argomento della sessualità viene trattato solo in relazione alla sfera relazionale senza alcun riferimento alla contraccezione e addirittura con l'intervento di persone contrarie ai metodi contraccettivi;

in occasione della giornata mondiale della contraccezione del 26 settembre è emerso un quadro sconcertante. Secondo l'annuale indagine della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) realizzata con 1,200 giovani: in Italia l'educazione sessuale è considerata, dal 50 per cento dei giovani, solo una perdita di tempo. Meglio affidarsi ai consigli degli amici o al semplice passaparola. Solo il 30 per cento degli intervistati sente come responsabilità di entrambi pensare alla contraccezione, contro il 62 per cento che afferma sia una problematica esclusivamente femminile. E quasi la metà dei giovani (il 45 per cento) considera un «colpo basso» del *partner* una gravidanza indesiderata. Unica nota positiva è che molti giovani considerano la pillola uno strumento utile per curare il proprio corpo e tutelarsi dal rischio gravidanza prematura.

secondo i dati diffusi nell'ultimo congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia), la «prima volta» per un ragazzo su due avviene a 18 anni, mentre per una ragazza su cinque il primo rapporto sessuale è invece a 14 anni. Negli ultimi anni è aumentato il numero di aborti nella fascia di età 15-19 e molte ragazze sono convinte di non poter utilizzare contemporaneamente pillola e profilattico, scontando una carenza

di conoscenze acquisite man mano che l'attività sessuale diventa più regolare.

Considerato inoltre:

che il nostro Paese è agli ultimi posti in Europa nell'utilizzo di metodi contraccettivi, complici anche le ripetute campagne ossessive del Vaticano contro la contraccezione e l'informazione;

che in Italia pochi giovani si rivolgono ai consultori e che l'informazione sessuale nelle famiglie è pressoché assente, mentre il bombardamento televisivo costituisce uno stimolo alle fisiologiche curiosità giovanili proponendo modelli relazionali di promiscuità sessuale;

che le malattie sessualmente trasmesse (MST) sono in aumento;

che oggi è necessario promuovere il concetto di «doppia protezione» per prevenire assieme le gravidanze e le MST, mediante l'associazione del profilattico con un metodo contraccettivo sicuro;

che, in ambito medico, i minori sono ritenuti in grado di prendere decisioni, per cui occorre sempre tenere presente le loro opinioni, oltre a quelle dei genitori;

che ai fini dei rapporti sessuali l'emancipazione sessuale si acquisisce a 14 anni;

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità promuove l'utilizzo del preservativo come «componente essenziale di tutti i programmi di prevenzione e cura dell'Hiv e delle malattie sessualmente trasmissibili». L'OMS ha incluso la lotta alle HTS tra le assolute priorità di salute pubblica;

che nel documento «La nuova Epidemiologia delle malattie a trasmissione sessuale» (MTS) dell'Istituto superiore di sanità si afferma che «il controllo e la prevenzione delle MTS rappresentano oggi obiettivi di salute pubblica prioritari (...);»;

che l'articolo 32 della Costituzione italiana afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (...)», appare dunque necessario informare tutti i cittadini in età scolare sulla prevenzione delle MTS;

individua

come necessaria e improrogabile la promozione di un'azione di informazione sessuale su tutti i metodi contraccettivi come mezzo per ridurre le gravidanze indesiderate e di una maggiore consapevolezza nei giovani, partendo proprio dalle scuole;

impegna il Governo a:

predispone che l'informazione sessuale sia obbligatoria nei programmi delle scuole medie inferiori e superiori, con particolare riferimento ai metodi contraccettivi ed al riconoscimento dei diversi orientamenti sessuali.

G202

PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

premessi che:

la frequenza dell'ora di religione contribuisce alla determinazione del credito scolastico per l'ammissione agli esami di Stato;

la frequenza di tale insegnamento è sottoposta ad una dichiarazione dello studente maggiorenne, o di chi esercita la potestà genitoriale nel caso di studente minorenni, rendendo, di fatto, la materia religiosa un insegnamento facoltativo;

ai sensi dell'articolo 8, commi 13 e 14, dell'ordinanza ministeriale n. 26 Prot. 2578 del 15 marzo 2007, gli insegnanti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e il giudizio formulato dai docenti riguarda l'interesse con cui l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale;

per questa via si è cercato di reintrodurre surrettiziamente l'ora di religione fra le materie che concorrono a pieno titolo a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato, determinando una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e quelli che non se ne avvalgono;

l'ordinanza appare in contrasto con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione ed il principio supremo di laicità stabilito dalla Costituzione e ribadito dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere complessivamente il sistema dei crediti scolastici e formativi per l'ammissione agli esami di Stato;

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che la frequenza o meno all'insegnamento della religione cattolica non costituisca fattore di discriminazione tra gli studenti ai fini della determinazione del credito scolastico per l'ammissione agli esami di Stato;

ad assicurare che le istituzioni scolastiche garantiscano, sulla base delle richieste delle famiglie degli studenti, l'offerta di attività scolastiche alternative all'interno delle istituzioni stesse;

ad assicurare che le scuole determinino le modalità di valutazione per la determinazione del credito scolastico e formativo delle attività alternative e degli studi individuali.

G203

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

considerato che:

l'insegnamento della religione cattolica (IRC), comunemente chiamato ora di religione, è un'istituzione del concordato tra Stato Italiano e Chiesa cattolica. Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano riservate lezioni settimanali (un'ora e mezza per materna, due ore per primaria, un'ora per secondaria di primo grado e secondo grado) all'insegnamento della religione cattolica. Ogni anno, all'atto dell'iscrizione alla classe successiva, lo studente decide se avvalersi o meno di tale possibilità;

prima del concorso per l'immissione in ruolo del 2004, la totalità dei docenti veniva nominata su segnalazione della curia diocesana al dirigente scolastico che normalmente confermava la nomina. Il contratto era annuale e non esisteva, come per i docenti delle altre materie, uno statuto giuridico di ruolo;

la legge n. 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l'entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindici mila insegnanti (su circa venticinquemila complessivi), rendendo il docente «organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più soggetto ai caroselli degli incarichi annuali» (ministro Giuseppe Fioroni, 6 marzo 2007;

dall'entrata in vigore della legge la nomina dei docenti di IRC compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il 70 per cento delle cattedre complessive al USR (Ufficio scolastico regionale d'intesa con l'Ordinario Diocesano, riguardante i soli docenti che hanno superato il concorso. La nomina del restante 30 per cento è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico;

l'autorità diocesana si riserva comunque di revocare l'idoneità dell'insegnante per alcuni gravi motivi, come incapacità didattica o pedagogica, e/o condotta morale non coerente con l'insegnamento;

il concorso ha avuto luogo nel marzo 2004 ed erano idonei a partecipare solo i docenti con una carriera di almeno 4 anni d'insegnamento consecutivo e almeno 12 ore settimanali. L'immissione in ruolo è avvenuta gradualmente in tre *tranches*, la terza e ultima delle quali è avvenuta il 30 luglio 2007;

i circa venticinquemila insegnanti di religione, al pari degli altri insegnanti, sono retribuiti dallo Stato Italiano. Nel 2001, ultimo dato disponibile, il costo annuo a carico dello Stato per la loro retribuzione è stato pari a circa 620 milioni di euro[2], pari a circa l'1,8 per cento della spesa complessiva statale per il personale scolastico (ammontante a 34.197 milioni di euro);

il fatto che gli insegnanti siano formati e indicati dall'autorità religiosa ma retribuiti da quella statale è oggetto di molte critiche da parte di chi lo ritiene incompatibile con il principio della separazione tra Chiesa e Stato. Inoltre la nomina da parte dell'autorità religiosa favorisce gli in-

segnanti di fede cattolica violando i principi di uguaglianza e antidiscriminazione sul lavoro in funzione della fede dell'individuo;

in Italia attualmente non è possibile applicare una soluzione completamente statalista, come per esempio accade in Germania e nel Regno Unito, che preveda l'inserimento di normali insegnanti «statali» laureati in teologia: le facoltà teologiche statali italiane furono soppresse nel 1873 e da allora mai più ripristinate;

recentemente è stato accolto dalla Commissione europea un ricorso presentato da Maurizio Turco (deputato radicale nel Pd) e Alessandro Nucara (avvocato esperto in diritto comunitario), che si riferisce ad una legge italiana del 1985 collegata a quella con cui, l'anno prima, venivano aggiornati i Patti lateranensi ad opera dell'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi. Questa norma prevede che l'insegnante di religione sia scelto dall'ordinario diocesano a cui viene riconosciuto il diritto di esprimere il gradimento o meno verso coloro che andranno ad insegnare nella scuola italiana la materia religiosa. È dunque la Chiesa, per voce del vescovo, a stabilire l'*incipit* di questo rapporto di lavoro, ma anche il suo proseguimento: ad ogni inizio anno scolastico, infatti, l'ordinario diocesano riconferma il gradimento al docente gradito alla Curia per ricoprire il ruolo di docente di religione (un mondo che conta circa 23mila insegnanti). Di fatto e di diritto la Chiesa sceglie i docenti e i cittadini italiani li pagano: un modo singolare per accedere nei ruoli della pubblica amministrazione. Paradosso nel paradosso è che qualora l'insegnante dovesse perdere il gradimento del vescovo e nel frattempo fosse passato «in ruolo», lo Stato è tenuto a ricollocarlo in un altro ambito di insegnamento o della pubblica amministrazione in generale;

si tratta dunque di una norma che confligge con la direttiva europea contro le discriminazioni sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (2000/78/CE del 27 novembre 2000), perché sostanzialmente l'insegnamento della religione cattolica, in base al gradimento della Chiesa, comporta di fatto l'esclusione — e quindi la discriminazione — di tutti coloro che non sono cattolici e di conseguenza non rispondono ai requisiti morali e religiosi della Curia. È una forma di discriminazione sulla base della fede e della religione;

a questa discriminazione si aggiunge anche quella di ordine economico. Gli insegnanti di religione scelti dalla Curia ma pagati dallo Stato, infatti, godono un trattamento retributivo di maggior favore rispetto a tutti gli altri colleghi, tanto che l'anno scorso è iniziato un *iter* giuslavoristico che si è concluso in luglio con la sentenza del giudice del lavoro di Roma, il quale ha condannato il Ministero dell'istruzione a parificare il trattamento economico di un professore che aveva avanzato ricorso. Una sentenza che apre la strada a nuove singole denunce che potranno essere avanzate da tutti gli insegnanti che si trovano nella stessa condizione del ricorrente, ovvero tutti i precari e coloro che sono passati di ruolo negli ultimi 5 anni, cioè circa 250mila persone;

considerato che:

la Commissione europea, ha stabilito la fondatezza del ricorso tanto da chiedere informazioni in materia al governo italiano: non è ancora una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese, ma è comunque il segnale che Bruxelles sta vigilando su qualcosa che appare non in regola con le leggi comunitarie,

impegna il Governo,

a ripensare all'ora di religione potenziando l'insegnamento di educazione civica.

G104

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

i previsti tagli alle risorse e il programma di razionalizzazione proposto dal Governo, e quindi il ritorno al maestro unico, rischiano di mettere in serio pericolo la tenuta dell'intero sistema scolastico pubblico italiano, e questo anche in considerazione del fatto che l'Italia è tra i Paesi europei che investono di meno nella scuola (meno del 2% del Pil);

il settore scuola ha subito un taglio di circa 8 miliardi di euro in quattro anni. In particolare si taglia il numero dei docenti (attraverso l'incremento del rapporto alunni/docente) e il contingente del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (attraverso la riduzione del 17 per cento dell'attuale consistenza), passando attraverso la revisione degli orari; dei criteri di formazione delle classi, nonché dell'organizzazione didattica della scuola primaria;

la riduzione delle risorse complessive a disposizione del settore scolastico compromette seriamente la funzionalità delle scuole;

a pagarne maggiormente le conseguenze rischiano peraltro di essere le categorie più deboli della popolazione, quali i ragazzi con disabilità, in quanto il significativo taglio al comparto scuola, con la scomparsa anche del modulo didattico, comporterà un ridimensionamento degli insegnanti di sostegno,

impegna il Governo:

a rafforzare le politiche scolastiche e ad assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare, fin dalla prossima legge finanziaria, le risorse

per il diritto allo studio, con particolare riguardo agli insegnanti di sostegno e alle figure professionali a supporto degli stessi.

G208

SBARBATI, MUSI

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi anni si è verificata una forte diminuzione della sensibilità alle problematiche connesse all'inserimento scolastico e all'integrazione degli alunni portatori di handicap;

l'impegno in questo settore ha costituito un punto di qualità per il sistema scolastico italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei che collocano inadeguatamente gli insegnanti di sostegno a carico del Servizio sociosanitario;

i tagli al personale avranno conseguenze anche sul numero degli insegnanti di sostegno;

impegna il Governo:

a ridefinire il ruolo professionale dei docenti di sostegno nel quadro del riassetto complessivo dei profili professionali dei docenti, anche con l'introduzione di una specifica classe di concorso;

a non allentare l'impegno su questa tematica privilegiando la dimensione solidale e inclusiva che deve contraddistinguere il sistema scolastico e formativo rispetto alle necessità contabili.

G107

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

la scuola italiana favorisce, da oltre trentun anni, nelle classi di tutti gli ordini, la piena integrazione degli alunni con disabilità accanto ai loro compagni;

per tutti gli studenti questa è una straordinaria esperienza educativa;

la dimensione inclusiva della scuola italiana è riconosciuta e invidiata in tutto il mondo;

l'integrazione degli alunni con disabilità venne sancita dalla legge n. 517 del 1977, emanata dopo una stagione di impegno di tutto il Paese e di condivisione in Parlamento attraverso un documento preparatorio che rimane un pilastro nella storia della scuola italiana;

le competenze della scuola inclusiva non sono date una volta per tutte e richiedono continuo aggiornamento didattico, pedagogico, di ausili didattici e di condivisione nella comunità scolastica e nel Paese;

alcune norme che il decreto-legge n. 137 del 2008 sta modificando coinvolgono seriamente la dimensione inclusiva della scuola italiana,

impegna il Governo:

ad avvalersi, nell'applicazione del decreto-legge, della consulenza di un comitato scientifico composto da riconosciuti esperti in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità ed in materia di disturbi specifici di apprendimento;

ad investire del tema l'INVALSI e l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, secondo le loro competenze;

a relazionare al Parlamento con riguardo alla dimensione dell'integrazione nella scuola italiana almeno una volta all'anno.

G105

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

la situazione della scuola è diventata drammatica sia sul piano dei provvedimenti presentati – rilevanti e nello stesso tempo approssimativi – sia per quanto afferisce ai provvedimenti annunciati che ipotizzano un profondo stravolgimento degli ordinamenti, dei modelli organizzativi e dei contenuti programmatici della scuola in tutti i suoi gradi;

il decreto-legge n. 137 lascia intendere un taglio profondo del personale docente e amministrativo, un notevole cambiamento della scuola elementare per quanto riguarda i moduli organizzativi, una diminuzione

del tempo-scuola, una riorganizzazione drasticamente penalizzante degli alunni per classi;

con provvedimenti improvvisi ed episodici si rischia di indebolire la qualità del progetto formativo e dell'offerta educativa incidendo pesantemente sullo stato della scuola soprattutto nelle regioni meridionali per quanto afferisce agli insegnanti precari, alle esigenze formative degli alunni, alle opportunità di recupero pieno e integrale degli alunni disabili,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento organico che, a verifica e integrazione dei provvedimenti già approvati e non realizzati, dia un senso e un orientamento certo e chiaro ad una scuola in forte difficoltà, definisca il ruolo e la modalità di impegno dei docenti e di quelli precari in modo particolare, indichi i nuovi livelli di formazione e di *paideia* educativa in un raccordo operativo e sinergico con i governi regionali per evitare discrasie e conflittualità tra i territori e le comunità delle varie regioni.

G205

BENEDETTI VALENTINI

Il Senato,

nel momento in cui vota la conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2008 recante norme in campo scolastico e universitario,

premesso che:

la reimpostazione della scuola primaria e le ulteriori riforme in materia di scuola, al di là delle valenze didattiche, educative e culturali, sembrano in grado di propiziare quei contenimenti della spesa pubblica che le eccezionali difficoltà finanziarie incombenti sulla comunità nazionale impongono;

le norme rivenienti dalle precedenti leggi finanziarie dettano parametri la cui applicazione rigorosa può determinare la disattivazione di numerosi plessi e scuole, particolarmente dislocati in zone montane e comunque in centri minori ovvero al servizio di comunità periferiche, meno numerose e più disagiate;

è di rilevante interesse sociale e nazionale che i centri minori mantengano i servizi scolastici essenziali, sotto i molteplici profili del pari diritto di accesso per tutti gli alunni, della qualità della vita per le famiglie, della vitalizzazione abitativa dei centri minori, montani o comunque periferici;

è altrettanto doveroso che siano garantite le condizioni sufficienti e necessarie per modalità di insegnamento e di apprendimento adeguate al raggiungimento delle finalità formative;

impegna il Governo,

1) a stabilire ogni migliore intesa, in materia di articolazione di istituti e plessi scolastici sul territorio, con le Regioni e gli Enti locali, evidenziando le loro specifiche competenze e responsabilità e stimolando le loro sinergie, al fine di conseguire i più avanzati punti di equilibrio ottenibili tra le esigenze ricordate in premessa;

2) ad adottare, per parte propria, fatte salve le condizioni di qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, decisioni e direttive ispirate al principio di conservare le presenze scolastiche primarie e medie nei centri minori, particolarmente montani o comunque periferici, garantendo in ogni caso, in ciascuna struttura scolastica, anche laddove si realizzino adattamenti degli uffici direttivi ed amministrativi, pienezza di attività didattica e di servizi connessi, agevole accesso degli alunni, costante rapporto delle famiglie con gli interlocutori responsabili degli istituti.

G207

SBARBATI, MUSI

Il Senato,

premessi che:

la scuola pubblica necessita per un verso di una razionalizzazione della spesa, ma necessita prioritariamente di investimenti significativi per ottenere i risultati previsti dagli accordi di Lisbona in sintonia con la domanda sociale di più elevati livelli di educazione, istruzione e formazione;

impegna il Governo,

nel prossimo esercizio finanziario ad utilizzare prevalentemente nella scuola pubblica le risorse derivanti dalle operazioni di riduzione del personale e di razionalizzazione della rete scolastica previste nel decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008 e a monitorare, verificare e rendere pubblici sia gli esiti dei tagli operati che degli investimenti promessi.

G106

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione è condizione primaria per garantire pari opportunità ai cittadini, base fondamentale per la libertà ed eguaglianza dei cittadini stessi;

l'articolo 3 della Costituzione obbliga la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitino libertà ed eguaglianza ed impediscano il pieno sviluppo della persona umana, tanto che spesso tali principi hanno diversa applicazione a seconda della zona di residenza dei cittadini;

è indubbio infatti che i servizi offerti nei piccoli comuni sono spesso inferiori a quelli dei grandi centri urbani e di minore qualità, a partire dai servizi scolastici;

i servizi sono invece essenziali per la permanenza delle popolazioni nei territori e sono in grado di garantire un'equilibrata distribuzione della popolazione in tutto il Paese ed evitare fenomeni di abbandono e degrado;

i servizi scolastici sono fondamentali e rappresentano per tutti un diritto primario al di là del luogo di residenza;

la legislazione per l'organizzazione del servizio scolastico prevede la possibilità di deroghe rispetto ai parametri generali, che andrebbero però ampliate e rafforzate, allo scopo di garantire la presenza nei territori di montagna e nei piccoli centri,

impegna il Governo:

nell'attuazione delle norme riferite alla organizzazione nel territorio dei servizi scolastici a tenere conto dei principi esposti in premessa al fine di garantire la permanenza dei plessi scolastici nei piccoli comuni rispettando e rafforzando, se del caso, le deroghe già previste nella legislazione vigente.

G206

SBARBATI, MUSI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 154 impone alle regioni di effettuare il piano di dimensionamento della rete scolastica entro novembre;

in caso di mancata attuazione di tale piano, previa diffida, il Presidente del Consiglio nomina un Commissario *ad acta* per la realizzazione dello stesso;

tale articolo 3 non contiene però nessun parametro di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica, vista la competenza delle regioni in questa materia fin dalle leggi Bassanini;

i parametri per il piano di dimensionamento si desumono dal decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008 e sono: minimo di 500 alunni per l'autonomia scolastica, 50-100 alunni minimo per ogni plesso scolastico;

tali parametri non tengono conto della peculiarità del territorio italiano caratterizzato da un numero prevalente di piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che è pari al 72 per cento del totale dei comuni, da piccole isole e da comuni con numerose frazioni;

i piccoli comuni, specie quelli di montagna o isolani, sono comunque una realtà funzionale al presidio del territorio e alla continuità culturale e identitaria del nostro Paese;

l'imposizione di parametri numerici secchi su scala regionale determina situazioni di svantaggio insostenibili rispetto alla garanzia del diritto all'istruzione per i cittadini residenti nelle zone montane e nelle piccole isole;

le prime stime sulle conseguenze dell'applicazione dei parametri sopramenzionati ci dicono che 1080 piccoli comuni si vedrebbero privati della presenza dell'unica scuola operante sul loro territorio comunale;

impegna il Governo,

a salvaguardare la presenza della scuola primaria nei territori dei piccoli comuni prevedendo una realizzazione graduale della razionalizzazione, concordando con gli enti locali i parametri organizzativi più efficaci e più rispondenti ai loro bisogni;

a prevedere altresì lo scorporo in più autonomie scolastiche per le scuole che superano il parametro massimo di 900 alunni che ad oggi risultano essere circa 2600.

G108

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

in Italia il numero di comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pari a 5.835 e rappresenta il 72 per cento del totale dei comuni.

Il mantenimento dei servizi di base, come uffici postali, caserme e scuole, è un requisito essenziale per creare in queste realtà le precondizioni per lo sviluppo, le opportunità di crescita economica e il riequilibrio territoriale, nonché per investire sulle peculiarità di questi territori con politiche di valorizzazione, di manutenzione, di opportunità che contrastino i pericoli di indebolimento;

i parametri per la razionalizzazione della scuola non possono non tenere conto di questa peculiarità del territorio italiano, caratterizzato dalla forte presenza di piccoli comuni, di piccole isole e da realtà comunali più popolate, con territori sparsi ricchi di frazioni, in cui sono presenti plessi scolastici;

i piccoli comuni rappresentano una realtà strategica per il presidio del territorio e la tenuta culturale ed identitaria del Paese e l'imposizione di obiettivi numerici a scala regionale rischia di creare situazioni di svantaggio rispetto alla piena garanzia del diritto all'istruzione per i cittadini delle aree più marginali;

i tagli previsti dal provvedimento in esame al personale docente potrebbero avere gravi ripercussioni sulla sopravvivenza stessa delle scuole nei piccoli comuni. Alcuni dati stimano, infatti, che circa 1.080 piccoli comuni verrebbero completamente privati della presenza di una scuola sul loro territorio se venisse applicato il criterio dell'accorpamento delle scuole con numero di alunni inferiori a 500,

impegna il Governo:

a prevedere per queste realtà specifici criteri, che nell'ottica di una più efficiente organizzazione tengano conto delle situazioni del territorio, attraverso apposito confronto con le diverse realtà (enti locali, regioni, uffici scolastici regionali), al fine di riuscire ad individuare il migliore parametro organizzativo, anche attraverso l'adozione di soluzioni territoriali originali, adattabili ai bisogni delle diverse aree;

a salvaguardare, nei regolamenti attuativi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e correlati al presente provvedimento, la presenza della scuola primaria nei territori dei piccoli comuni, attraverso un'organizzazione didattica flessibile, che risponda a requisiti di qualità e di pari dignità formativa con le restanti istituzioni scolastiche del Paese;

a incoraggiare forme di organizzazione locale per l'ottimizzazione dei servizi, come l'associazione fra comuni, l'attivazione di nuove tecnologie a fini didattici e per l'apprendimento a distanza e l'individuazione di modelli organizzativi interni alle scuole alternativi a quelli attualmente adottati.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.4

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.25

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, in tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" è ricondotto nell'ambito delle discipline afferenti alla classe di concorso 19/A-Discipline giuridiche ed economiche ed è assicurato per almeno tre annualità e per un monte ore annuo di almeno 33 ore, che vanno ad aggiungersi ai curricula attualmente vigenti, ove nell'Istituto non sia già presente l'insegnamento di discipline giuridiche».

1.26

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, l'educazione civica, le conoscenze e le competenze relative ai valori sanciti nella Costituzione, l'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile sono trasmesse attraverso l'insegnamento della disciplina denominata "Cittadi-

nanza e Costituzione", che è oggetto di specifica valutazione. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 sono inoltre attivate azioni di formazione del personale finalizzate alla trasmissione delle competenze relative all'insegnamento della disciplina "Cittadinanza e Costituzione"».

1.28

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, è avviata una sperimentazione nazionale che avrà termine con la compiuta definizione delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo e con i nuovi indirizzi programmatici della scuola secondaria superiore. Tale sperimentazione è finalizzata all'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" per l'apprendimento dei valori sanciti nella Costituzione, per l'esercizio della cittadinanza attiva e della convivenza civile. La sperimentazione "Cittadinanza e Costituzione" si attua nell'ambito delle aree storico-geografica per il primo ciclo e storico-sociale, oppure giuridico-economica, per il secondo ciclo. La scelta delle aree e le modalità dei percorsi spetta al collegio dei docenti. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Per una sua efficace realizzazione sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale».

1.5

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1 sostituire le parole: «2008-2009» con le seguenti: «2009-2010».

1.27

Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «oltre ad» fino alla fine del comma con le seguenti: «è avviata una sperimentazione nazionale che avrà termine con la compiuta definizione delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo e con i nuovi indirizzi programmatici della scuola se-

condaria superiore. Tale sperimentazione è finalizzata all'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" per l'apprendimento dei valori sanciti nella Costituzione, per l'esercizio della cittadinanza attiva e della convivenza civile. La sperimentazione "Cittadinanza e Costituzione" si attua, di norma e in modo non esclusivo, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Per una sua efficace realizzazione sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale. A "Cittadinanza e Costituzione" sono destinate trentatré ore del monte ore annuo delle suddette aree. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le scuole possono dotarsi di adeguati ausili librari e didattici, anche di carattere multimediale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

1.16

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di sensibilizzazione e».

1.7

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1 sopprimere le parole: «di sensibilizzazione e».

1.17

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo la parola: «personale» aggiungere le seguenti: «docente, dei genitori degli studenti».

1.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo la parola: «personale» inserire le seguenti: «docente, dei genitori e degli studenti».

1.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «personale» aggiungere la seguente: «docente».

1.18

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «all'acquisizione» con le seguenti: «all'apprendimento».

1.9

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nel secondo ciclo».

1.10

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle competenze».

1.38

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo le parole: «Cittadinanza e Costituzione» aggiungere le seguenti: «, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed al Trattato di Lisbona».

1.37

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale» con le seguenti: «nell'ambito di tutte le aree disciplinari».

1.19

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, dopo le parole: «storico-geografica» aggiungere le seguenti: «per il primo ciclo».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «e storico-sociale» aggiungere le seguenti: «oppure giuridico-economica, per il secondo ciclo».

1.20

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo le parole: «storico-sociale e» aggiungere le seguenti: «per almeno trentatre ore annuali».

1.6

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monte ore complessivo previsto per le stesse».

1.21

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monte ore complessivo previsto per le stesse».

1.22

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e del monte ore complessivo previsto per le stesse» *con le seguenti:* «per due ore settimanali».

1.23

Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «e del monte ore complessivo previsto per le stesse» *con le seguenti:* «per 33 ore annuali».

1.39

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1 dopo le parole: «nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse» *aggiungere le seguenti:* «dedicando all'obiettivo didattico un'ora settimanale».

1.32

VITA, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: «L'insegnamento della nuova disciplina è condotto, presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento-servizio nell'ambito dell'area storico-geografica. Con successiva circolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce disposizioni circa le modalità attuative del metodo educativo di cui al precedente periodo. Alla disciplina "Cittadinanza e Costituzione" è attribuito un monte ore di trentatré ore che si aggiungono nell'ambito dell'area storico-geografica».

1.30

MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sottoporre ad accordo sindacale, sono specificati i criteri e le modalità applicative relative all'insegnamento della disciplina "Cittadinanza e Costituzione"».

1.29

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative a favore della partecipazione attiva alla vita della scuola anche allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza negli studenti dei diritti e dei doveri».

1.11

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La scelta delle aree e le modalità dei percorsi spetta al collegio dei docenti».

1.14

Vittoria FRANCO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. A "Cittadinanza e Costituzione" sono destinate trentatré ore del monte ore annuale delle aree di cui al comma 1 e l'insegnamento è condotto anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento-servizio. Con successiva circolare il Ministero impartisce disposizioni circa le modalità attuative del predetto metodo educativo».

1.24

MARCUCCI, VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Nello svolgimento delle azioni di cui al comma 1 sono coinvolti esponenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

1.2

D'ALIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Nello svolgimento delle azioni di cui al comma 1 sono coinvolti esponenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

1.35

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Al fine di rendere vitale l'apprendimento di "Cittadinanza e Costituzione" l'istituzione scolastica attiva percorsi di democrazia partecipa-

tiva e deliberativa per la conoscenza del proprio territorio a partire dal comune e dallo statuto del proprio comune».

1.31

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti alla prevenzione del fenomeno del precoce consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche da parte di preadolescenti e adolescenti, allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza degli effetti nocivi e della pericolosità che tale consumo ha sulla salute fisica e psichica».

1.12

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sopprimere il comma 1-bis.

1.33

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della pluralità delle autonomie territoriali, costituzionalmente riconosciute e tutelate, sono altresì attivate iniziative volte allo studio degli statuti regionali, provinciali e comunali».

1.15

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della pluralità delle autonomie territoriali, costituzionalmente riconosciute e tutelate, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali e provinciali».

1.36

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza dei diversi livelli istituzionali, definiti dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali e comunali».

1.34

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «iniziative per lo studio» aggiungere le seguenti: «della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché».

1.3

D'ALIA

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Anche al fine di favorire la formazione iniziale dei docenti di cui al comma 1, è abrogato il comma 416 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, emanato a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

1.13

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 1 prevede azioni di sperimentazione volte a favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, di conoscenze e competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» finalizzata ad una presa di coscienza sui comportamenti collettivi civilmente e socialmente responsabili;

il richiamo all'insegnamento della Costituzione nella scuola è importante per formare cittadini informati e responsabili per la società di domani, tale idea deve però essere accompagnata dalla sua definizione in quanto disciplina;

i valori che animano la nostra Carta costituzionale devono essere al centro dell'azione educativa nella scuola, sia negli intendimenti che ispirano l'azione riformatrice sia nell'azione didattica degli insegnanti. Essi devono essere trasmessi agli studenti nel modo più congruo al fine di giungere al miglior risultato formativo dello studente;

la Costituzione come fonte di legittimazione dell'ordinamento e come «mappa del tesoro» dell'educazione nella scuola, non è certo una novità;

attualmente le Indicazioni nazionali in vigore, in virtù del decreto legislativo n. 59 del 2004, per la elaborazione dei *curricula* sono contenute nel decreto ministeriale 3 luglio 2007 per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione le singole discipline sono considerate all'interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico-artistico-espressiva; area storico-geografica; area matematico-scientifico-tecnologica;

la normativa vigente già prevede insegnamenti attinenti all'educazione e alla cittadinanza, anche al fine di insegnare agli allievi a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione e l'educazione civica rispettivamente nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,

impegna il Governo:

a farsi promotore dell'effettivo rilancio di progetti culturali e formativi che concorrano alla diffusione della cultura basata sui principi fon-

damentali della solidarietà, dell'uguaglianza, della giustizia e della legalità al fine di contribuire ad una formazione responsabilizzante per ogni individuo della società civile.

G1.101

CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'introduzione della formazione alla «Cittadinanza e Costituzione» nell'ambito delle scuole italiane di ogni ordine e grado riveste grande importanza, tanto che anche il Governo ha deciso di concretizzare tale scelta tramite un decreto-legge;

dall'articolo 1 non emergono azioni concrete attivate nelle classi delle scuole italiane al fine di iniziare un percorso didattico-educativo che conduca i ragazzi ad una concreta ed attuale formazione ed educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile oltre che alla conoscenza e all'acquisizione delle competenze relative ai valori sanciti nella Costituzione;

occorre dare consistenza e rendere effettivamente proficuo l'insegnamento delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione»,

impegna il Governo:

anche nel corso della prossima sessione di bilancio, a reperire fondi necessari ad avviare una sperimentazione in cui l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» venga individuato quale materia autonoma.

G1.102

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 1 prevede, a decorrere dal prossimo anno scolastico, l'insegnamento in tutti i cicli di istruzione di «Cittadinanza e Costituzione»;

l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» è finalizzata a formare futuri cittadini informati, consapevoli e responsabili per la società di domani;

la formazione del futuro cittadino presuppone pertanto la consapevolezza e l'introduzione dei valori e dei principi riconosciuti come fondativi dell'identità europea, nonché la condivisione della vocazione internazionale sottesa alla nostra Carta costituzionale;

l'auspicato processo di rafforzamento delle istituzioni comunitarie e del progetto europeo come comunità dei valori e dei diritti postula la crescita di un'identità europea dei suoi cittadini;

in questo senso è importante formare i nostri giovani come «cittadini d'Europa» facendo loro conoscere meglio le istituzioni europee e i diritti fondamentali tutelati nei trattati istitutivi, nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Trattato di Lisbona;

si ritiene, infatti, necessario ampliare e precisare la dimensione europea dell'insegnamento attraverso strategie e pratiche educative finalizzate alla realizzazione di una «educazione civica europea» intesa essenzialmente come introduzione a un senso di cittadinanza rispettoso delle differenze interculturali presenti nel Paese, attento ai fattori costituenti l'identità della propria cultura ma anche della cultura europea in generale;

allo stesso modo si ritiene necessario che l'insegnamento di queste competenze non sia limitato solo all'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale, ma che sia esteso a tutte le aree disciplinari, per un monte ore di almeno trentatré ore annuali,

impegna il Governo:

ad adottare, anche nel corso della prossima sessione di bilancio, le opportune iniziative volte a reperire risorse adeguate per la formazione dei docenti finalizzata all'acquisizione di competenze necessarie all'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», anche con un profilo europeo che permetta di formare cittadini appartenenti ad una dimensione europea, interculturale e tollerante;

ad inserire, all'interno dei programmi di formazione del personale scolastico, anche specifici insegnamenti relativi ai diritti e alle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché alla struttura dell'ordinamento comunitario, alla luce delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona;

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'insegnamento delle nuove competenze nell'ambito di tutte le aree disciplinari.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.15

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

2.1

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

2.14

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di rafforzare il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, ogni istituzione scolastica definisce il regolamento di istituto con la partecipazione attiva di studenti e genitori e, laddove già definito, propone un percorso di condivisione e di eventuale aggiornamento dello stesso con la partecipazione di tutta la comunità scolastica. Il regolamento, in ottemperanza all'articolo 4, comma 5, dello stesso statuto, contiene opportune indicazioni in merito alla dimensione riparativa delle sanzioni».

2.10

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.3

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.4

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

2.16

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo le parole: «di primo e di secondo grado» aggiungere le seguenti: «nel contesto ed in coerenza con il patto educativo tra la scuola, i genitori e gli studenti.».

2.17

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e tenendo conto del grado di acquisizione delle conoscenze e competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'articolo 1».

2.18

LEGNINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «e strutture sportive dei medesimi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2.12

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

2.2

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

2.13

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «2008-2009» con le seguenti: «2009-2010».

2.6

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «2008-2009» con le seguenti: «2009-1010».

2.24

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 3.

2.5

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 3.

2.21

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Nella scuola secondaria di secondo grado, conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235,».

2.9

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.22

MARCUCCI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.20

Vittoria Franco, VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,».

2.23

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI),».

2.11

Vittoria Franco, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sei decimi» con le seguenti: «sette decimi».

2.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sei decimi» con le seguenti: «sette decimi».

2.25

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria, FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sei decimi» aggiungere le seguenti: «nello scrutinio finale».

2.26

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235».

2.7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Valutazione del comportamento degli studenti e riutilizzo dei fondi per l'edilizia scolastica)».

2.19

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nelle scuole secondarie di primo e secondo grado».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 2 reintroduce il voto in condotta;

ciò sarebbe educativamente non efficace senza una maggiore capacità da parte degli adulti saper costruire e condividere con i ragazzi le regole e senza una maggiore consapevolezza e capacità di essere educatori che devono camminare accanto a ciascun ragazzo, sapendo usare una coerente fermezza e contemporaneamente offrendo senza riserve ascolto e incoraggiamento;

per il successo di ogni processo educativo della scuola è indispensabile da parte di ogni istituzione scolastica un patto educativo con le famiglie e gli studenti, patto contenuto anche nello statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, successivamente modificato dal decreto n. 235 del 2007),

impegna il Governo:

attraverso successivi atti, ad inserire nella formazione dei docenti e dei dirigenti percorsi che rafforzino le loro competenze educative;

ad accompagnare le istituzioni scolastiche, con la formazione e attraverso la condivisione di buone pratiche, a mettere in atto ogniqualvolta è opportuno una reale partecipazione nelle scelte che la scuola deve operare ed in particolare a definire il regolamento di istituto con la partecipazione attiva di studenti e di genitori e, laddove già definito, a proporre un percorso di condivisione e di eventuale aggiornamento dello stesso con la partecipazione di tutta la comunità scolastica;

ad invitare le istituzioni scolastiche ad inserire nel regolamento di istituto, in ottemperanza all'articolo 4, comma 5, dello statuto delle studentesse e degli studenti, opportune indicazioni in merito alla dimensione riparativa delle sanzioni.

G2.101

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, prevede la valutazione in decimi della condotta e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo nel caso di votazione inferiore a sei decimi;

lo stesso comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la specificazione dei criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative dell'articolo,

impegna il Governo:

a improntare il decreto ai principi educativi e alle finalità di recupero, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in particolare tenendo conto del fatto che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

G2.102

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il fenomeno del bullismo è ormai largamente diffuso nei centri di aggregazione giovanili e soprattutto nelle scuole;

sono tantissime le situazioni di bullismo e spesso le vittime di violenze e le loro famiglie non trovano il coraggio di denunciare le derisioni, le umiliazioni, le lesioni e le minacce subite;

alle più eclatanti manifestazioni di bullismo diretto, come picchiare, appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli, si affiancano quelle del bullismo indiretto, come l'esclusione dal gruppo dei coetanei, l'isola-

mento, l'uso di smorfie e gesti volgari, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima;

il provvedimento al nostro esame reintroduce il voto in condotta, la valutazione del comportamento mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi e la previsione che, qualora la valutazione sia inferiore a sei decimi, lo studente non è ammesso al successivo anno di corso, ovvero all'esame conclusivo del ciclo di studi;

l'introduzione della disposizione su citata è motivata dall'esigenza di contrastare i numerosi episodi di bullismo che si stanno verificando nelle scuole, nell'auspicio che il voto in condotta diventi un deterrente a compiere atti di questo tipo;

già esistono misure disciplinari ben più incisive, che vanno dalla sospensione alla non ammissione allo scrutinio finale,

impegna il Governo:

a promuovere azioni miranti ad una effettiva riqualificazione della scuola finalizzata alla formazione dei docenti e del personale scolastico, tale da assicurare una gestione competente delle difficoltà dell'età preadolescenziale, bisognosa di essere aiutata in tutta la sua complessità;

ad intervenire nelle sedi opportune affinché il voto in condotta rappresenti un fatto realmente formativo e non meramente sanzionatorio.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

3.14

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO,
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

3.15

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO,
CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 1.

3.4

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

3.16

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi di competenza previsti nelle Indicazioni per il curriculum».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.57

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi di competenza previsti nelle Indicazioni per il curriculum».

3.59

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «2008-2009» con le seguenti: «2009-2010».

3.17

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «2008-2009» con le seguenti: «2009-2010».

3.18

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «la valutazione» fino a: «e illustrate» con le seguenti: «e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi ed illustrata».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al termine del primo ciclo di istruzione le commissioni esaminatrici, oltre alle normali operazioni di esame, certificano le competenze acquisite dai singoli alunni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito regolamento Individua e definisce le competenze terminali del primo ciclo di istruzione e adotta il relativo modello di certificazione».

3.58

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «periodica» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, in base alle competenze e alla maturità acquisite nelle singole discipline dall'alunno».

3.60

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «degli alunni» fino a: «giudizio analitico» con le seguenti: «è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia».

3.19

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «degli alunni» fino a: «giudizio analitico» con le seguenti: «è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle aree disciplinari, sia».

3.20

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «giudizio analitico» con le seguenti: «giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia».

3.2

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la parola: «analitico» con la seguente: «motivato».

3.3

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «analitico» inserire le seguenti: «e motivato».

3.6

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.21

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.54

RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «degli alunni» fino alla fine del comma con le seguenti: «è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno».

3.55

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ed illustrate con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno».

3.5

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: «ed illustrate con giudizio analitico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto».

3.24

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ed illustrate con giudizio sintetico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto».

3.22

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ed illustrate con giudizio analitico e motivato del livello globale di maturazione raggiunto».

3.23

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ed illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno».

3.25

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e possono essere illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto all'alunno».

3.48

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «accompagnata da un giudizio analitico».

3.49

RUSCONI, MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 3.

3.7

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 3.

3.28

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.29

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in più di tre discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.9

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in più di tre discipline le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.30

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe.

3.1. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente in almeno un terzo delle discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.26

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati».

3.27

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.50

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in più discipline, le cui competenze siano ritenute fondamentali dal consiglio di classe».

3.31

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli studenti sono ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo con decisione assunta collegialmente dai docenti assegnati alla classe nella scuola primaria e con decisione collegiale del consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado».

3.32

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che non hanno ottenuto un voto pari a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato».

3.100

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Con decisione adeguatamente motivata assunta a maggioranza dal consiglio di classe, possono altresì essere ammessi gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a sei decimi in un massimo di due discipline».

3.33

CERUTI, RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado» con le seguenti: «Nelle scuole secondarie».

3.47

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, dopo le parole: «Nella scuola secondaria di primo grado sono» aggiungere le seguenti: «di norma».

3.34

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di classe ammette all'esame di Stato, a conclusione del ciclo, gli studenti che abbiano ottenuto un voto inferiore ai sei decimi in due discipline al massimo».

3.51

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «hanno ottenuto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nello scrutinio finale hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in un gruppo di discipline fondamentali, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base».

3.35

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «hanno ottenuto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nello scrutinio finale hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in un gruppo di discipline fondamentali».

3.37

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «un voto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «la promozione con decisione collegiale del consiglio di classe».

3.10

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 3 sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del comma con le seguenti: «la promozione con decisione collegiale del consiglio di classe».

3.38

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.11

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 3 sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».

3.39

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «in ciascuna disciplina o gruppo di discipline» con le seguenti: «in un gruppo di discipline nel rispetto della decisione collegiale del consiglio di classe».

3.101

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3 sopprimere le parole: «o gruppo di discipline».

3.46

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che il consiglio di classe li ritenga ammissibili».

3.52

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. Al fine di rendere trasparenti ed omogenei i criteri per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze raggiunte, viene promossa l'attività di ricerca e di formazione degli insegnanti e delle scuole, per pervenire alla definizione condivisa di *standard*. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) collabora con le scuole per diffondere una cultura della valutazione orientata al miglioramento ed all'armonizzazione dei risultati scolastici sull'intero territorio nazionale. La rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi. A tal fine è prevista l'adozione del "bilancio sociale" da parte delle istituzioni scolastiche autonome unitamente all'attivazione di specifici percorsi formativi indirizzati alle diverse componenti scolastiche».

3.53

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3.1. Dall'anno scolastico 2008-2009, all'interno delle istituzioni scolastiche è prevista la presenza costante di uno psicologo a disposizione degli alunni che soffrono di disturbi e disagi, anche al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e di bullismo, di migliorare l'efficacia dell'apprendimento e di potenziare l'orientamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 3-bis.

3.40

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 3-bis.

3.12

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

3.41

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere il comma 4.

3.13

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di ap-

prendimento e della disabilità degli alunni, e stabilisce eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo».

3.42

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi, si provvede a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi, adottando modelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze e tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni ed al coordinamento delle norme vigenti. Sono, inoltre, stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo».

3.43

RUSCONI, VITA, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 5, premettere le parole: «Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi,».

3.44

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5 dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» *aggiungere le seguenti:* «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

3.45

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO,
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

*Al comma 5, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti:
«a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi ed».*

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

BASTICO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO,
MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 3 prevedono la valutazione in decimi dell'apprendimento degli alunni e della certificazione delle competenze da essi acquisite nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

studi ultra trentennali sulla ricerca nazionale ed internazionale si interrogano sulla efficacia della formulazione dei profili/competenze con la relativa problematica del riconoscimento, attestazione e certificazione;

la procedura della verifica e valutazione degli esiti d'apprendimento è altra cosa rispetto a quella della validazione delle competenze;

è concettualmente errato poter pensare ad una classificazione delle competenze in termini di punteggio decimale quando tutti gli esperti sono concordi nell'individuazione di competenza con possibilità di graduazione con diversi livelli come previsto nelle raccomandazioni europee;

l'applicazione della norma attraverso una certificazione delle competenze degli studenti espressa esclusivamente in decimi contraddirebbe l'evoluzione che costituisce uno dei punti d'innovazione che la scuola italiana ha acquisito con tanta fatica,

impegna il Governo:

in sede di applicazione delle norme di cui in premessa, ad adottare tutte le misure utili a garantire una piena ed effettiva valutazione delle competenze raggiunte attraverso un giudizio articolato che vada oltre un giudizio delle conoscenze acquisite parametrato con un voto decimale.

G3.101

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 3 reintroduce la valutazione espressa in decimi del rendimento degli studenti;

la valutazione di alunni ancora in età molto tenera che nel primo ciclo di istruzione, sino al termine della scuola secondaria di primo grado, frequentano la scuola dell'obbligo è di particolare delicatezza e complessità;

per un miglior sviluppo della personalità in formazione dei sopra menzionati ragazzi è indispensabile affiancare, alla valutazione numerica, dei descrittori più ampi ed idonei a consentire di valutare i progressi formativi ed educativi conseguiti dagli alunni;

è opportuno far conoscere meglio alle famiglie e agli alunni stessi le capacità, le attitudini e le competenze in possesso di ogni singolo studente,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della riforma che si vuole attuare affinché si provveda, attraverso successivi atti ministeriali, ad introdurre eventuali nuove modalità di giudizio espresse in modo analitico sia sul livello di competenze conseguite nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno.

G3.102

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 3 reintroduce nelle scuole del primo ciclo la valutazione espressa in decimi del rendimento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze con le medesime modalità;

gli alunni di questa fascia di età si trovano in una fase evolutiva della personalità, caratterizzata dal bisogno di riconoscimento e valorizzazione delle loro capacità e di fiducioso stimolo ad un miglioramento continuo di conoscenze, abilità e competenze, per cui si richiede particolare attenzione e delicatezza nella valutazione dei loro apprendimenti;

l'azione valutativa rappresenta per gli insegnanti uno dei momenti fondamentali di regolazione dell'insegnamento/apprendimento e di relazione con allievi, genitori e comunità sociale e civile;

è sempre più necessario ispirare la valutazione a criteri di chiarezza, trasparenza e professionalità, anche mediante la definizione di parametri condivisi delle conoscenze e competenze attese al termine di ogni ciclo scolastico,

impegna il Governo:

a promuovere efficaci azioni di ricerca, formazione e studio, con il diretto coinvolgimento degli operatori scolastici e con la collaborazione dell'Invalsi, al fine di diffondere e rafforzare una cultura della valutazione orientata al miglioramento e all'armonizzazione dei risultati scolastici sull'intero territorio nazionale;

a fornire alle scuole linee di lavoro corrette sul piano docimologico per integrare la mera espressione del voto numerico con semplici modalità di valutazione formativa, in grado di informare sui progressi degli allievi, sul loro grado di partecipazione alla vita della scuola, sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi essenziali nei diversi campi del sapere;

a sostenere un'azione di ricerca e sperimentazione in merito al problema della certificazione delle competenze in uscita dal primo ciclo, per elaborare una strumentazione coerente con le linee e i documenti di riferimento europei, al fine di evitare una inutile duplicazione di adempimenti burocratici e amministrativi;

a subordinare l'introduzione di forme di certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione alla definizione di *standard* di apprendimento condivisi e trasparenti, alla elaborazione di modelli e procedure uniformi sul territorio nazionale, alla realizzazione di un adeguato piano di informazione e formazione dei docenti interessati;

a chiarire che la rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate di carattere nazionale, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e valutazione, nonché a consentire una corretta interpretazione e comparazione dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi;

ad introdurre con gradualità la elaborazione di un «bilancio sociale» da parte di ogni istituzione scolastica autonoma, al fine di assicurare necessarie forme di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dall'azione della scuola.

G3.103

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 3 reintroduce la valutazione del rendimento scolastico degli studenti con voto numerico, espresso in decimi, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, già a partire dall'anno scolastico 2008-2009;

in base alla nuova disciplina, per essere ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;

fino all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con il quale è stata realizzata una nuova riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le modalità della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, da parte dei docenti responsabili, si esprime mediante motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina, i quali sono desunti dagli elementi registrati in una scheda personale dell'alunno, che contiene le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto, sia globalmente, sia nelle singole discipline;

nel processo di apprendimento intervengono molti fattori che hanno a che vedere con le capacità degli studenti, ma anche con le loro motivazioni e con le loro esperienze; inoltre contano molto anche la qualità della didattica e la efficacia degli strumenti usati;

andrebbe ulteriormente arricchita la ricerca didattica in campo valutativo, per non rischiare di non trovarci al passo con altri Paesi europei che, in questo campo, hanno già maturato una riflessione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di verifica, affinché la valutazione, anche se espressa in numeri, resti inserita nell'ambito del processo formativo e non perda la sua funzione prevalentemente costruttiva, in modo tale da interferire positivamente con l'apprendimento degli studenti;

ad intervenire al fine di evitare che il semplice misurare il grado di apprendimento secondo una scala numerica cancelli tutto il dibattito pedagogico intorno al tema ben più complesso dell'intera valutazione.

G3.200

SBARBATI, MUSI

Il Senato, premesso che:

con il decreto legge n. 137 del 1° settembre 2008 si cambia la valutazione del rendimento scolastico degli alunni e delle alunne e delle studentesse e degli studenti;

il diffondersi di un uso eccessivamente routinario di strumenti valutativi (esempio scheda di valutazione) risultato di una attenta ricerca psicopedagogia, ne ha ridotto l'efficacia funzionale;

impegna il governo:

a non considerare esaurita con l'introduzione dei voti decimali la problematica della valutazione e ad affrontare in maniera sistemica il tema della valutazione del sistema scolastico nella sua complessità.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.3

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO.

Sopprimere l'articolo.

4.26

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

4.100

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

1. In riferimento alla rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria, prevista dall'art. 64 della legge 133/2008, i regolamenti attuativi dispongono che l'organico di personale docente venga assegnato alle scuole primarie sulla base della consistenza numerica delle classi, del tempo scuola richiesto dai genitori degli alunni, degli indici di disagio sociale, culturale e territoriale.

2. Le modalità di impiego del personale docente assegnato sono di competenza di ogni istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, rispettando il criterio dell'unitarietà dell'insegnamento, della semplicità e continuità del modello organizzativo adottato, delle effettive competenze dei docenti a

disposizione, fatto salvo il principio della contitolarità didattica. Tali criteri vanno esplicitati in apposita delibera motivata del collegio dei docenti.

3. Va in ogni modo assicurato un congruo tempo all'insegnamento della lingua italiana e della matematica, per promuovere livelli efficaci di apprendimento, in connessione con la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I grado».

4.27

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, possono decidere, sulla base della domanda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di compresenza».

4.12

GIAMBRONE CARLINO PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: « di razionalizzazione»

4.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1 sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «contenimento».

4.28

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «contenimento».

4.101

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1 sostituire le parole: «è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali» con le seguenti: «è ulteriormente previsto che, nelle prime tre classi della scuola primaria, le istituzioni scolastiche costituiscono classi formate da 20 alunni, affidate ad un insegnante prevalente con una presenza temporale di almeno 27 ore dell'orario settimanale».

4.45

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1 sostituire le parole: «le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali» con le seguenti: «le istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno».

4.15

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «della scuola primaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per i primi due anni della scuola primaria, costituiscono classi affidate ad un unico insegnante».

4.1

D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «della scuola primaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per i primi due anni della scuola primaria, costituiscono classi affidate ad un unico insegnante».

4.29

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'ambito della propria autonomia, definiscano il modello organizzativo e la migliore utilizzazione del personale docente salvaguardando i principi di essenzialità, unitarietà, condivisione e continuità degli insegnamenti. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale docente attualmente previsto con le ore di presenza e di programmazione collegiale».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Insegnante unico» con le seguenti: «Articolazione degli orari».

4.44

VITA

Al comma 1 sostituire le parole: «costituiscono classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali» con le seguenti: «costituiscono classi affidate ad un unico insegnante, supportato da tre specialisti: un insegnante di lingua inglese, uno di educazione musicale e un critico o esperto in materie radiotelevisive, laureato in scienze della comunicazione».

4.30

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono costituire, affiancando

le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno».

4.31

RUSCONI, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «costituiscono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possano costituire, sulla base delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un insegnante con presenza prevalente e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, cui si aggiungono le ore relative all'insegnamento della religione cattolica o attività alternative e le ore destinate all'insegnamento di una lingua comunitaria».

4.32

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «costituiscono classi affidate ad un unico insegnante» con le seguenti: «possano costituire, sulla base delle richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un unico insegnante prevalente».

4.5

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze didattiche, unitamente alle richieste delle famiglie.».

4.33

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze didattiche, unitamente alle richieste delle famiglie.».

4.34

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire.».

4.4

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «possono costituire.».

4.104

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, dopo le parole: «costituiscono classi» inserire le seguenti: «prime e seconde.».

4.16

CERUTI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Franco VITTORIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «affidate» fino alla fine del comma con le seguenti: «funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali laddove ciò venga richiesto dalle famiglie. È rimessa all'autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la possibilità di affidare le classi funzionanti ventiquattro ore ad un unico

insegnante, fatta salva la collegialità della programmazione della valutazione. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale docente attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Insegnante unico» con le seguenti: «Articolazione degli orari».

4.102

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «unico insegnante» con le seguenti: «ad un docente con una presenza temporale prevalente nell'ambito dell'orario settimanale di funzionamento».

4.103

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e funzionanti» fino alla fine del periodo ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'orario settimanale delle lezioni è di 30 ore, comprensive dell'insegnamento della religione cattolica. È ulteriormente prevista la possibilità di un modello organizzativo fino a 40 ore settimanali di funzionamento, di cui all'art. 1, comma 1 della legge 25 ottobre 2007, n. 176».

4.6

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e funzionanti» fino alla fine del periodo.

4.17

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e funzionanti» fino alla fine del periodo.

4.18

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando l'organico di personale docente attualmente previsto, garantendo le ore di compresenza e di programmazione collegiale».

4.19

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «tiene» con le seguenti: «deve tenere».

4.7

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «tiene» con le seguenti: «deve tenere».

4.35

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e viene garantito un minimo di 450 ore aggiuntive per gli scolari immigrati, finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e al pieno inserimento nella didattica ordinaria».

4.36

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, NEROZZI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo l'organico anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione».

4.37

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'orario scolastico obbligatorio è stabilito su una soglia compresa tra le 27 e le 30 ore settimanali, esclusi i tempi della refezione scolastica e dell'interscuola, sulla base delle scelte delle famiglie e del progetto della scuola, assicurando una distesa successione delle attività anche mediante rientri pomeridiani».

4.38

CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, NEROZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le classi a tempo pieno, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, assicurano un tempo scuola unitario e organico sulla base di una previsione di un massimo di 40 ore settimanali, anche attraverso l'assegnazione di due docenti contitolari della classe. Il progetto educativo della scuola a tempo pieno realizza i traguardi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali, arricchendoli con le opportunità offerte dalle regioni, dagli enti locali e dalle altre istituzioni pubbliche nella prospettiva di un sistema educativo integrato».

4.39

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove, per questioni strutturali legate alle carenze di edilizia scolastica, sia impossibile realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle

famiglie, possono articolare un orario scolastico fino a 30 ore antimeridiane settimanali».

4.40

BASTICO, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Laddove per problemi strutturali legati alle carenze di edilizia scolastica sia impossibile realizzare il tempo pieno, le istituzioni scolastiche, su istanza delle famiglie, possono articolare un orario scolastico fino a 27 ore antimeridiane settimanali».

4.41

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le istituzioni scolastiche nelle quali la dispersione scolastica superi la percentuale dello 0,5 per cento possono mantenere fino a 4 ore settimanali di compresenza finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio».

4.42

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di personale derivanti da processi di rimodulazione dell'organizzazione didattica vanno prioritariamente destinate all'estensione delle esperienze di tempo pieno, sulla base delle richieste delle famiglie».

4.20

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'organico funzionale dei docenti di ogni istituzione autonoma è commisurato alla

complessità e articolazione del modello orario e organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti».

4.21

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è assicurato lo sviluppo triennale del modello organizzativo del tempo pieno con il necessario numero di personale docente e non docente, avendo come priorità le aree territoriali che ne sono sprovviste e tenendo conto della domanda non evasa dei genitori».

4.22

CERUTI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì previsto l'abbinamento, in orizzontale o in verticale, di due classi funzionanti con orario di 24 ore settimanali e il loro affidamento a un *team* di due insegnanti, con una distribuzione oraria degli interventi nelle due classi che consenta di assicurare un tempo adeguato per gli insegnamenti fondamentali di lingua italiana e matematica».

4.43

BLAZINA, RUSCONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e Trieste le disposizioni di cui al comma 1 si applicano tenendo conto della necessità di garantire un tempo-scuola adeguato all'insegnamento di tutte le lingue previste dagli ordinamenti (lingua madre, lingua d'ambiente e lingua straniera).

1-ter. Nella scuola primaria con insegnamento bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 settembre 2001, n. 38, viene confermato l'ordinamento didattico vi-

gente con le classi affidate a due insegnanti, di cui il primo preposto all'insegnamento in lingua slovena e il secondo in lingua italiana».

4.23

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

4.13

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

4.14

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non impiegate ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate al finanziamento di un Programma per lo sviluppo, negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 4 dispone che si ricostituiscano le classi con il maestro unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990;

attualmente esistono moduli organizzativi del personale insegnante, costituiti da tre insegnanti per due classi, oppure quattro insegnanti per tre classi; dunque si passerà da 3 insegnanti su 2 classi a 1 insegnante per ogni singola classe;

il ritorno al maestro unico comporterà un ridimensionamento del personale docente, già previsto espressamente nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui, tra le altre cose, si prevede il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti;

la scuola elementare italiana, secondo i dati dell'OCSE, è ai primi posti nelle classifiche internazionali per i risultati di apprendimento dei suoi alunni, a dimostrazione che l'attuale modello didattico funziona;

è più che mai indispensabile che la scuola sia inserita in una società moderna, in continuo cambiamento, con la sua molteplicità di proposte ed offerte formative, in grado di confrontarsi con l'innovazione tecnologica e la moltiplicazione dei saperi;

considerato inoltre che:

il ripristino del docente unico nella scuola primaria rende oggettivamente più difficile l'integrazione scolastica dei bambini con disabilità che, anche qualora non venisse meno il sostegno, risentirebbero certamente della riduzione del numero di insegnanti e della fine dell'esperienza positiva della compresenza in classe; il dispositivo in esame, oltre a creare un forte allarme circa la riduzione del numero dei docenti e il ritorno al maestro unico, nulla dice espressamente circa il numero dei docenti per il sostegno e degli alunni nelle classi frequentate da studenti con disabilità;

l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce tagli al personale della scuola e l'aumento del numero delle classi, prevedendo anche la possibile modifica di norme esistenti per realizzare risparmi di bilancio.

il testo del decreto ministeriale n. 141 del 1999 fissa il numero massimo di alunni nelle classi con studenti con disabilità tale provvedimento era stato emanato per correggere il precedente decreto ministeriale n. 331 del 1998, al fine esplicito di consentire a tutto il consiglio di classe (docente di sostegno e docenti curricolari) di potersi meglio occupare dell'integrazione dell'alunno con disabilità, avendo un minor numero di alunni in classe;

la legge finanziaria n. 244 del 2007, all'articolo 2, commi 413 e 414, stabilisce che il numero degli insegnanti di sostegno non potrà essere inferiore a 93.000, in base ad un rapporto medio provinciale di un posto ogni due alunni certificati con disabilità,

impegna il Governo:

ad avviare azioni che continuino a garantire nell'ambito dell'autonomia scolastica, la creazione di un'offerta diversificata e di qualità, capace di offrire ai nostri giovani una istruzione pubblica ed una formazione più rispondente alle propensioni di ognuno, alle esigenze didattiche e territoriali nonché ai bisogni delle famiglie;

ad adottare le opportune iniziative al fine di mantenere quanto già stabilito in riferimento al numero massimo di alunni per classe, in modo da considerare come priorità l'integrazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

G4.101

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

la disposizione prevista dall'articolo 4 non chiarisce l'organizzazione del tempo pieno in quanto prevede che nei regolamenti per l'articolazione dell'orario scolastico si deve tener conto sia delle esigenze di organizzazione didattica, sia delle domande delle famiglie, creando così un'evidente incertezza su quello che sarà il futuro del tempo pieno;

i valori del tempo pieno sono in grado di conferire un valore aggiunto alle innovazioni scolastiche, per avvalorare un segno «positivo» del cambiamento. È paradossale inoltrarsi verso la scuola del futuro, ignorando uno dei modelli educativi più pregnanti della scuola italiana;

il tempo-pieno nella scuola elementare viene visto come un progetto educativo di forte valenza democratica, capace di riscattare sul piano culturale larghi strati della popolazione italiana, cioè di quei ragazzi che a casa non potrebbero usufruire di un'assistenza educativa per lo studio e i compiti;

la questione da affrontare riguarda l'attualità del tempo pieno, la sua capacità di rispondere alle esigenze educative della società e dei bambini di oggi;

il modello a tempo pieno risponde ad un'esigenza didattica e ad un'esigenza sociale. L'81,5% dei bambini iscritti alla scuola statale frequenta infatti sezioni di 40 ore e oltre, evidenziando la netta preferenza dei genitori per un orario più lungo, anche se questa scelta varia molto tra le diverse aree geografiche;

sul piano delle politiche scolastiche, il tempo pieno ha contribuito allo spostamento di prospettiva dall'assistenza scolastica al diritto allo studio e quindi a far vivere il diritto all'istruzione come uno dei diritti fondamentali di cittadinanza;

il tempo pieno può portare un contributo originale, fatto di valori pedagogici profondi, nel processo di innovazione educativa;

la scuola a tempo pieno si è qualificata come scuola della comunità, come un ambiente pedagogico «totale», e si è presentata non solo come modello organizzativo più compatto e integrato, ma anche come una istituzione educativa «aperta» verso la città, come «scuola con le luci accese» sull'educazione permanente della comunità, con una necessaria attenzione alla qualità delle strutture e dei servizi;

la difficoltà dell'apprendimento dei soggetti in alcune discipline viene risolta con la minore offerta del tempo di formazione, chiedendo alle famiglie di migliorare o integrare ciò che la scuola non riesce a portare a termine. In questo modo la famiglia viene caricata di ulteriori problemi e oneri, visto che saranno sempre più elevate le richieste di servizi privati esterni alla scuola,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie al fine di rendere il nuovo sistema scolastico pienamente coerente con le esigenze delle famiglie che fanno richiesta di usufruire del tempo pieno, garantendo in primo luogo il numero adeguato di insegnanti di ruolo per la realizzazione di tutte le richieste di tempo pieno offrendo, in tal modo, una formazione che sia effettivamente finalizzata allo sviluppo sociale e produttivo del Paese.

G4.102

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo-scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, corre late alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

i criteri indicati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i regolamenti sono, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA,

impegna il Governo:

a salvaguardare l'efficace integrazione scolastica di bambini disabili, nella ridefinizione dei criteri di formazione delle classi e nell'attribuzione delle ore di sostegno, nonché nella dotazione strumentale e nelle attività didattiche e laboratoriali da rivolgere alle classi in cui siano inseriti soggetti portatori di *handicap*.

G4.103

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo-scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

in ampi territori del Paese, in particolare al Sud, il tempo pieno è residuale a causa delle precarie condizioni dell'edilizia scolastica;

il tempo scuola è in questi casi organizzato su ventisette ore settimanali, che arrivano fino a trenta a seconda delle richieste delle famiglie;

la riduzione a ventiquattro ore settimanali costituirà un grave problema per le famiglie,

impegna il Governo:

a tenere conto, nei regolamenti citati dall'articolo 4 del provvedimento in esame, anche dei territori dove il tempo pieno è residuale, ampliando il tempo scuola sulla base delle esigenze delle famiglie.

G4.104

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo-scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

in ampi territori del Paese, in particolare al Sud, la dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall'Unione europea;

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indica come criteri per i regolamenti, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

nell'ambito della definizione della strategia di Lisbona, è stata attribuita enorme importanza ai sistemi di istruzione e formazione, ancorando alcuni obiettivi ai *benchmark* individuati da raggiungere entro il 2010,

impegna il Governo:

a tenere conto delle situazioni di svantaggio socio-culturale, dei dati sulla dispersione scolastica e sull'acquisizione delle competenze di base, rendendo possibili anche alcune ore settimanali di compresenza per il recupero delle situazioni di difficoltà nell'apprendimento, laddove sia verificata una maggiore distanza dagli obiettivi di Lisbona, sia in termini di aree geografiche sia in termini di singole realtà scolastiche.

G4.105

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie;

la spesa per le ore aggiuntive di insegnamento viene posta a carico del fondo d'istituto;

in ampi territori del nostro Paese, in particolare al Sud, la dispersione scolastica è ancora di gran lunga superiore agli obiettivi fissati dall'Unione europea;

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, indica come criteri per i regolamenti, tra gli altri, la revisione dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

il Consiglio d'Europa, nell'ambito della definizione della strategia di Lisbona, ha attribuito enorme importanza ai sistemi di istruzione e formazione, fissando alcuni obiettivi ai *benchmark* individuati da raggiungere entro il 2010,

impegna il Governo:

a tenere conto delle situazioni di svantaggio socio-culturale, dei dati sulla dispersione scolastica e sull'acquisizione delle competenze di base, investendo maggiori risorse professionali ed economiche laddove

si sia verificata una maggiore distanza dagli obiettivi di Lisbona, sia in termini di aree geografiche, sia in termini di singole realtà scolastiche.

G4.106

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 4 prevede un orario di ventiquattro ore settimanali per le classi di insegnamento affidate ad un insegnante, rimandando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie;

il tempo pieno assume una particolare rilevanza sociale in importanti zone del Mezzogiorno strappando le più giovani generazioni ad aree di degrado sociale ed impegnandole in attività tese alla diffusione di una più ampia cultura della legalità;

la scuola a tempo pieno si è diffusa gradualmente fino a raggiungere oggi la quota del 25 per cento di tutte le classi seppur con forti differenze territoriali;

i genitori gradiscono il modello a tempo pieno; infatti, la richiesta è superiore alla possibilità di accoglienza, soprattutto nelle aree di intensa urbanizzazione,

impegna il Governo:

a tenere conto, nei regolamenti, della difesa e del rilancio dell'istituto del tempo pieno, riorganizzando le sue attività in funzione anche delle esigenze sociali e civili della comunità in cui vivono i suoi alunni ed articolando il suo percorso didattico in continuità con quanto svolto nelle ore antimeridiane.

G4.107

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede la costituzione di classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga comunque conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie;

esiste una forte domanda delle famiglie, spesso non accolta, di organizzazione del tempo scuola secondo moduli definiti dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, a «tempo pieno»;

la scuola a tempo pieno, scelta da oltre il 25 per cento dei genitori italiani, si è venuta qualificando – a partire dalla legge istitutiva n. 820 del 1971 – per le sue peculiarità organizzative, di un tempo equilibrato e disteso per favorire l'apprendimento, le relazioni, la cura educativa, attraverso l'intervento coordinato dei docenti contitolari della classe, essenziali momenti di compresenza per favorire l'individualizzazione dell'insegnamento, la disponibilità di strutture e risorse per qualificare l'ambiente educativo,

impegna il Governo:

a rendere espliciti, nei regolamenti attuativi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di qualità cui devono rispondere le esperienze di tempo scuola fino a 40 ore settimanali, secondo una progettazione unitaria e coerente dei diversi momenti che compongono la giornata educativa dei bambini;

a salvaguardare le risorse di personale docente ed ausiliario necessarie per assicurare la piena qualificazione educativa del modello a tempo pieno, come descritto in premessa;

ad assicurare le condizioni per la piena realizzazione dei traguardi di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali, arricchendoli con le opportunità offerte dal territorio, dagli enti locali, dai beni culturali, nella prospettiva di un sistema educativo integrato;

a promuovere un piano triennale di sviluppo della scuola a tempo pieno, d'intesa con le regioni e gli enti locali, assicurando le necessarie risorse di personale docente e non docente, avendo come priorità le aree territoriali che ne sono sprovviste e tenendo conto della domanda non accolta dei genitori, al fine di raggiungere la soglia del 40 per cento di copertura del servizio, così come prefigurato dal «Quaderno bianco» sull'istruzione del settembre 2007.

G4.200

PORETTI, PERDUCA

Il Senato premesso che:

il nostro Paese, sul tema dell'occupazione femminile, sulle necessità di nuove forze lavoro e sulle disparità retributive uomo-donna, è in evidente ritardo rispetto agli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona;

l'Italia è ferma al 46,6% di occupazione femminile, 27^a in Europa seguita dal solo Stato di Malta;

i maggiori ostacoli all'ingresso, alla permanenza e alla crescita professionale delle donne nel mercato del lavoro sono costituiti dalla prevalenza di una cultura maschilista e da pregiudizi sessisti nel mercato del lavoro, dal modesto contributo degli uomini ai lavori domestici e alla cura dei bambini e degli anziani, dalla scarsa disponibilità di servizi che riducano i problemi di conciliazione fra lavoro e cura della famiglia delle lavoratrici, dalla poca attenzione delle imprese alla necessità di valorizzare e gestire le differenze di genere e dalle scarse risorse dedicate all'interno del *welfare* alla maternità, ai servizi per i bambini e al sostegno alle madri *single*;

nel resto dell'Unione europea, nell'ambito dell'occupazione femminile, esistono realtà di eccellenza come Svezia e Danimarca, che superano il 70%, ma anche Francia e Germania sono vicini all'obiettivo del 60% di occupazione femminile indicato ai Paesi Ue dagli accordi di Lisbona;

secondo gli stessi accordi, entro il 2010 i Paesi Ue dovrebbero arrivare ad una copertura territoriale di asili nido pari al 33%;

il numero dei posti negli asili nido per i bambini in Italia è sotto il 10%, mentre in Danimarca arriva al 50%, e al 35-40% in Svezia e Francia;

secondo un'indagine Isfol PLUS del 2005) in Italia la maternità per una donna su dieci, è causa principale dell'abbandono del lavoro;

tra gli strumenti che possono conciliare vita privata e professionale, per le donne che continuano a lavorare dopo la maternità, la rete dei parenti, e in particolare i nonni (50,5%), occupa il primo posto, seguita dal nido pubblico (17,7%) e da quello privato (11,4%), il 9%, infine, si avvale di una baby-sitter;

le donne italiane compiono già «lavoro straordinario», al di fuori dell'orario di lavoro: il 77,7% del tempo che in Italia viene dedicato alla famiglia è tempo delle donne;

ciò accade non solo a causa di fattori culturali che rendono ancora non diffusa e praticata una equa ripartizione dei compiti uomo-donna nella gestione della vita familiare, ma anche a causa di servizi di assistenza e cura in generale inesistenti e di un *welfare* totalmente insufficiente.

Osservato che:

l'introduzione nelle scuole pubbliche di orari didattici a tempo pieno mattutino e pomeridiano per gli alunni ha agito, nella realtà sociale del Paese, come importante fattore per la riduzione delle disuguaglianze

sociali e ha consentito di accrescere il tasso di occupazione femminile, avendo inoltre consentito di sviluppare modalità di organizzazione didattico-pedagogica di riconosciuta validità anche in termini di risultati di apprendimento;

la compressione degli orari didattici a 24 ore settimanali, la fine dei moduli e la riduzione del tempo pieno colpiranno duramente l'organizzazione della vita delle famiglie, riportando molte donne ancora una volta di fronte a una scelta costretta tra il lavoro e il loro ruolo di madri, comporteranno una significativa perdita di posti di lavoro e avranno gravi ricadute sull'integrazione dei bambini portatori di *handicap* e sul diritto allo studio dei bambini stranieri e di quelli economicamente e socialmente svantaggiati.

Rilevato che:

gravi sono le preoccupazioni sollevate dal testo del decreto-legge in esame e dalle conseguenze che quanto in esso disposto può comportare su un'esperienza educativa e sociale importantissima quale il tempo pieno nelle scuole pubbliche primarie e il tempo prolungato nelle scuole pubbliche secondarie di primo grado.

Impegna il Governo:

ad assicurare alle scuole pubbliche organici e risorse sufficienti a coprire la crescente domanda di orari didattici a tempo pieno e a tempo prolungato.

G4.108

RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 – con una formulazione non chiara ad avviso dei presentatori – si prevede che le istituzioni scolastiche costituiscono classi con unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, rimandando ai regolamenti successivi una più ampia articolazione del tempo scuola, che tenga conto della domanda espressa dai genitori e, si deduce, del quadro delle opportunità previste dal vigente ordinamento della scuola primaria (orario di 27-30-40 ore settimanali) di cui al decreto legislativo n. 59 del 2004;

la dizione utilizzata dal Legislatore impegna la scuola a recepire la diversificata domanda espressa dai genitori ed a tradurla in coerenti mo-

delli organizzativi e didattici, avvalendosi pienamente di tutti gli strumenti previsti dall'autonomia scolastica;

secondo il regolamento dell'autonomia (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999) spetta alle scuole definire «anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale» (articolo 5, comma 1), tenendo conto che «le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa» (articolo 5, comma 4),

impegna il Governo:

a salvaguardare, nell'emanazione dei regolamenti attuativi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il principio costituzionale dell'autonomia scolastica, valorizzando gli ambiti di pertinenza dell'autonomia di ricerca, di sperimentazione, organizzativa e didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche, ivi comprese le modalità per una migliore utilizzazione del personale docente;

a favorire le condizioni organizzative, strutturali, pedagogiche e didattiche che consentono di garantire l'efficacia dell'insegnamento ed il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento al termine della scuola primaria, anche attraverso il potenziamento del tempo dedicato all'insegnamento della lingua italiana e della matematica ed una equilibrata articolazione degli interventi;

ad adottare, anche in termini sperimentali e gradualmente, un organico funzionale dei docenti per ogni istituzione autonoma, commisurato alla complessità e articolazione del modello orario e organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti;

ad intraprendere iniziative per qualificare la formazione iniziale ed in servizio dei docenti della scuola primaria, che consentano di valorizzare competenze e specializzazioni già disponibili (per la lingua straniera, la musica, l'educazione motoria, il sostegno ai disabili) e la loro ulteriore diffusione, riconducendo la pluralità di figure operanti nella scuola primaria ad una unitarietà di intenti e di progetto.

G4.109

BLAZINA, RUSCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

considerata la specificità delle scuole con lingua di insegnamento sloveno, delle province di Gorizia e Trieste, ove l'applicazione delle norme previste dall'articolo 4 porrà seri problemi per la didattica, per quanto riguarda i tempi e l'utilizzo degli insegnanti,

impegna il Governo:

a prevedere, nei regolamenti attuativi, la garanzia di un tempo scuola adeguato all'insegnamento di tutte le lingue previste dall'ordinamento (lingua madre, lingua d'ambiente e lingua straniera);

a considerare la possibilità di confermare l'ordinamento didattico vigente con classi affidate a due insegnanti, di cui uno preposto all'insegnante in lingua italiana e l'altro in lingua slovena, nella scuola primaria con insegnamento bilingue di San Pietro al Natisone;

ad applicare le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge in materia di adozione dei libri di testo compatibilmente con la disponibilità dei testi nella rispettiva lingua di insegnamento;

a inserire nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2010, anche i docenti che ne fanno domanda e che presentano un'abilitazione ottenuta in uno dei Paesi UE, dichiarata equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

G4.110

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

l'articolo 4, in ottemperanza alla razionalizzazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto per le scuole un risparmio di 7 miliardi e 832 milioni di euro, dispone una riduzione dell'orario a ventiquattro ore e il ritorno del maestro unico nella scuola primaria;

inoltre, il provvedimento prevede che si terrà «conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola»;

come prassi ricorrente le famiglie entro il 31 gennaio di ogni anno provvedono all'iscrizione dei propri figli a scuola;

attraverso i principali organi di stampa più volte il ministro Gelmini e il Presidente del Consiglio hanno dichiarato che il tempo scuola aumenterà del 50 per cento;

il Legislatore della riforma del 1990 (legge n. 148), maggiormente consapevole dell'importanza e maggiormente responsabile, aveva previsto, all'articolo 15, comma 9, della legge 5 giugno 1990, n. 148, entro quattro anni dall'approvazione, la presentazione di un rapporto sull'attuazione e sui risultati conseguiti;

il rapporto sull'attuazione della riforma della scuola elementare (DOC XXVII, n. 2 del 1996) ha permesso un monitoraggio della riforma positivo, oggi dimostrato da tutte le ricerche nazionali e internazionali sui livelli di apprendimento dei giovani, che considerano la scuola primaria uno dei segmenti educativi più accreditati,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento, entro due mesi dalla chiusura delle iscrizioni dei bambini alla prima classe della scuola primaria, prevista entro il 31 gennaio 2009, gli effetti applicativi della norma fornendo i dati concernenti le domande delle famiglie rispetto ai vari moduli (24, 27, 30 ore e tempo pieno) e il numero delle domande effettivamente accolte;

a presentare, annualmente, un rapporto sull'attuazione del provvedimento in esame.

G4.111

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

all'articolo 4 si prevede per la scuola primaria un orario di ventiquattro ore settimanali e allo stesso tempo una più ampia articolazione del tempo scuola da recepire nei regolamenti che devono tener conto delle esigenze espresse dalle famiglie;

l'organizzazione del tempo pieno nella scuola elementare va compresa come punto di forza di un progetto educativo di ampia valenza democratica, capace di riscattare sul piano culturale larghi strati della popolazione nei quali si riscontrano difficoltà non superabili per offrire ai ragazzi assistenza educativa per lo studio e i compiti a casa;

la scuola a tempo pieno si è qualificata come scuola della comunità, come ambiente pedagogico progettuale, come istituzione educativa «aperta» e risponde ad un'esigenza sia didattica che sociale, comprovata dal fatto che una percentuale rilevante di alunni iscritti alle scuole statali frequenta sezioni di 40 ore e oltre,

impegna il Governo:

a prevedere che i regolamenti recepiscano esplicitamente le esigenze espresse dalle famiglie in termini di organizzazione didattica per quanto riguarda il tempo pieno e due insegnanti per classe;

a rispettare il dettato della legge di riforma n. 148 del 1990 nella parte dispositiva che richiede al Governo di riferire in Parlamento, entro due mesi dalla chiama delle iscrizioni degli alunni alla prima classe della scuola primaria, quindi entro il 31 marzo 2009, sugli effetti applicativi della norma fornendo i dati concernenti le domande delle famiglie rispetto ai vari moduli (da 24 ore al tempo pieno) e il numero delle domande effettivamente accolte;

a salvaguardare in sede di emanazione dei decreti attuativi il principio costituzionale dell'autonomia scolastica in merito alle condizioni organizzative, strutturali, pedagogiche e didattiche che consentano di garantire l'efficacia dell'insegnamento ed il raggiungimento di adeguati livelli di apprendimento al termine della scuola primaria;

ad adottare, anche in termini sperimentali e gradualmente, un organico funzionale dei docenti per ogni istituzione autonoma, commisurato all'articolazione del modello orario ed organizzativo, oltre che al numero complessivo degli allievi iscritti.

G4.112

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

l'articolo 9, primo comma, della Costituzione prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura»;

l'articolo 33, primo comma, della Costituzione prevede che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»;

la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza n. 256 del 2004 come le suddette disposizioni tutelano valori di «fondamentale rilevanza costituzionale» e che, se la cultura è un fattore per la formazione della persona umana, ne consegue che la Repubblica ha il dovere positivo, dunque, di promuoverla, nel rispetto dei principi di libertà, di uguaglianza, di imparzialità, di pluralismo;

l'istruzione inferiore, in particolare, costituisce un diritto sociale fondamentale che la Costituzione, all'articolo 34, secondo comma, impone sia «obbligatoria e gratuita» ed «impartita per almeno otto anni»;

nell'assicurare concreta attuazione ai valori di «fondamentale rilevanza costituzionale» e nel dettare la disciplina attuativa delle disposizioni

costituzionali in materia di diritti sociali il Legislatore è costituzionalmente tenuto non solo a non ledere il nucleo essenziale dei diritti ma anche a non introdurre discipline che, rispetto alla disciplina legislativa ordinaria in vigore, rappresentino un *minus* nel godimento dei diritti stessi;

nel dispiegamento dell'azione di uno Stato sociale vi è il compito prioritario di favorire lo sviluppo della cultura;

ciò comporta specialmente che la disciplina legislativa in materia di diritti sociali non può ispirarsi esclusivamente al perseguimento di obiettivi di «razionalizzazione» (come invece si legge nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame con riferimento alla costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche della scuola primaria) cioè di «contenimento della spesa pubblica» (come espressamente si legge nell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al quale il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame rinvia);

coerentemente con quanto sopra affermato si rileva che la Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sentenza n. 155 del 2006, in riferimento alla finanza regionale ma ponendo un principio di portata generale e richiamando numerosi precedenti (si vedano le sentenze nn. 437 e 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999), che «a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni della disponibilità finanziaria delle regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti»;

la soppressione del tempo pieno nella scuola primaria (ovvero l'attuale numero di 40 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alla mensa) attraverso l'istituzione del maestro unico e la conseguente riduzione delle ore di lezione a 24 ore settimanali previste dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame introduce un *minus* nel godimento del diritto all'istruzione elementare;

il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che nei regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo tenga «comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola»,

impegna il Governo:

a verificare gli effetti conseguenti all'applicazione delle suddette disposizioni e ad emanare, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il piano programmatico e i successivi regolamenti attuativi tenendo conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie al fine di assicurare su tutto il territorio una più ampia articolazione del tempo scuola, auspicabilmente in una misura comunque non inferiore alle quaranta ore settimanali.

G4.300

SBARBATI, MUSI

Il Senato,

premessi che:

la complessità delle conoscenze nell'era della globalizzazione, determinata dai risultati della ricerca e dalla velocità della comunicazione, è difficilmente conciliabile con la semplificazione dell'attività formativa;

l'insegnante prevalente può rispondere all'esigenza di ripristinare nella scuola elementare una figura magistrale, come riferimento unitario sia nei confronti delle alunne e degli alunni che delle famiglie;

valutato altresì l'orientamento e l'esperienza in materia degli altri paesi europei

impegna il governo:

a verificare le modalità di definizione di un nuovo profilo professionale adeguato ai compiti del maestro prevalente.

EMENDAMENTI

4.0.1

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Scuole primarie nei territori montani e nelle isole minori)

1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 salvaguardano comunque la presenza della scuola primaria nei territori montani e nelle isole minori attraverso un'organizzazione didattica che, se pur flessibile, risponda a requisiti di qualità e pari dignità formativa. A tal fine viene adottato un organico funzionale alle caratteristiche degli insediamenti scolastici e si favorisce una maggiore integrazione con il territorio e gli enti locali».

4.0.2

PIGNEDOLI, ANTEZZA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Scuole dell'obbligo nei territori montani e nelle piccole isole)

1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 salvaguardano comunque la specificità organizzativa vigente per la scuola dell'obbligo nei territori montani e nelle isole minori».

4.0.101

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano di sviluppo)

1. Le eventuali economie derivanti dal piano di rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria vengono prioritariamente destinate alla riqualificazione degli ambienti di apprendimento, all'innovazione tecnologica, alle dotazioni librerie e strutturali, alla ricerca e formazione del personale docente.

2. Nell'ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 176/2008, viene definito un apposito piano triennale di sviluppo della scuola a tempo pieno, sulla base delle richieste dei genitori e degli indici di fabbisogno territoriale, con la individuazione di apposite risorse finanziarie dedicate.

3. I piani regionali di organizzazione dell'offerta formativa, di competenza delle autonomie locali, tengono conto della necessità di una revisione della rete scolastica che salvaguardi la presenza della scuola primaria nei territori con forte disagio ambientale, anche attraverso idonee soluzioni organizzative, didattiche e funzionali».

4.0.3

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tempo pieno e tempo modulare)

1. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale, al

fine anche di estendere il modello del tempo pieno su tutto il territorio nazionale».

4.0.100

BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tempo scuola)

1. La concreta articolazione del tempo scuola va deliberato dai competenti organi collegiali, assicurando una equilibrata distensione dei diversi momenti educativi, l'integrazione del *curriculum* proposto, l'efficacia delle attività didattiche. Di norma si svolge in orario antimeridiano e pomeridiano.

2. Nel caso in cui l'orario richiesto dai genitori sia di 40 ore settimanali, comprensivo del tempo dedicato alla refezione ed all'interscuola, il progetto educativo si ispira a criteri di unitarietà e coerenza delle diverse attività. A tal fine viene assicurato un organico minimo nella misura di due docenti ogni classe funzionante a tempo pieno».

Art. 5.

5.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (*Adozione dei libri di testo*). – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili.

2. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio.

3. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

4. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente.

5. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.15

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui procedano a nuove adozioni, anche di nuove edizioni o di edizioni aggiornate».

5.37

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» aggiungere le seguenti: «quando procedano a nuove adozioni».

5.14

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» inserire le seguenti: «, decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

5.7

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organi scolastici» inserire le seguenti: «, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

5.38

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «adottano libri di testo» fino alla fine del comma con le seguenti: «deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente».

5.16

RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «adottano libri di testo» fino alla fine del comma con le seguenti: «deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei quali l'editore si sia impegnato a mantenere, per le singole classi, invariato il contenuto nel biennio, nel triennio o nel quinquennio del relativo corso di studi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio

dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti».

5.17

Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «adottano libri di testo in relazione ai» con le seguenti: «deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei».

5.18

SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «per almeno due anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con le seguenti: «almeno biennale» e sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «biennio».

5.19

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «nel triennio».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con le seguenti: «almeno triennale» e sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente: «triennio».

5.21

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «per almeno quattro anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «quinquennale» con la seguente: «quadriennale» e sostituire le parole: «il successivo quinquennio» con le seguenti: «i successivi quattro anni».

5.22

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «per almeno sei anni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con cadenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ogni sei anni».

5.8

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la parola: «quinquennio», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «a partire dall'anno di pubblicazione».

5.23

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel quinquennio» aggiungere le seguenti: «a partire dall'anno di pubblicazione».

5.24

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del periodo.

5.10

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «salvo che» fino alla fine del periodo.

5.25

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « motivate esigenze » aggiungere le seguenti: « nel quadro della libertà di insegnamento ».

5.27

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: « l'adozione dei libri » fino a: « concernenti l'adozione » con le seguenti: « la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione ».

5.28

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'adozione dei libri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la nuova adozione dei libri di testo ha durata quinquennale. Se la specifica e motivata esigenza è giustificata dall'intervenuta indisponibilità di un'opera per la quale l'editore aveva assunto l'impegno di cui al primo periodo, i competenti organi scolastici non possono adottare in sua sostituzione un'altra opera pubblicata dallo stesso editore o dallo stesso gruppo editoriale».

5.26

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'adozione dei libri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la nuova adozione dei libri di testo ha durata quinquennale».

5.40

Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: «libri di testo avviene» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei licei dove avviene ogni due anni».

5.41

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole da: «libri di testo avviene» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei libri di testo adottati nei licei classici, che avviene ogni due anni».

5.29

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con cadenza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado con cadenza sessennale, a valere per il successivo sessennio».

5.30

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico vigila» con le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano».

5.2

D'ALIA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico vigila» con le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano».

5.11

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il dirigente scolastico vigila» inserire le seguenti: «Il dirigente scolastico ed il consiglio di istituto vigilano».

5.31

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nel rispetto dei tetti di spesa annualmente stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.9

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.32

VITA, SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Genitori e studenti possono segnalare al dirigente scolastico ed al consiglio di istituto l'adozione di libri di testo in violazione del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto, provvede entro cinque giorni alla verifica dell'esistenza dei presupposti».

5.6

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Genitori e studenti possono proporre al dirigente scolastico ed al consiglio di istituto l'adozione di libri di testo in deroga alle disposizioni del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il consiglio di istituto, provvede entro 5 giorni alla verifica delle possibilità circa l'adozione di libri di testo diversi».

5.33

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente».

5.5

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente».

5.34

Vittoria FRANCO, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.4

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore».

5.35

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento eventualmente necessarie e rese separatamente disponibili ai sensi del comma 1».

5.45

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.12

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I rimborsi spese o i sussidi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e di materiale didattico non vanno considerati parte del reddito familiare e dunque non devono essere indicati nell'annuale dichiarazione dei redditi.

1-ter. Sono comprese nella esenzione della dichiarazione di reddito, di cui al comma 1-bis, altre forme di contributo per l'acquisto dei libri di testo e di materiale didattico erogate dalla regione Valle d'Aosta e dalle

province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze in materia scolastica».

5.44

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per promuovere la formazione degli insegnanti per l'utilizzo dei nuovi strumenti didattici disponibili, per la dotazione presso gli istituti di attrezzature adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e per la vendita di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.46

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "soggetti diversamente abili" sono aggiunte le seguenti: "e con disturbi specifici di apprendimento".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.13

BLAZINA, RUSCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e Trieste e nella scuola con insegnamento bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 settembre 2001, n. 38, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano compatibilmente con la effettiva disponibilità dei libri di testo nella rispettiva lingua di insegnamento».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

all'articolo 5 è previsto che i competenti organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un determinato periodo di tempo, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili;

è inoltre previsto che l'adozione dei libri di testo avvenga con cadenza periodica e che il dirigente scolastico vigili affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti;

tale norma non appare sufficiente a salvaguardare le esigenze di risparmio delle famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative, sin dalla prossima manovra di bilancio, volte ad agevolare e rendere meno oneroso l'impegno economico delle famiglie, attraverso misure economiche concrete come, ad esempio, la detraibilità fiscale delle spese in libri per l'istruzione e la formazione dei giovani.

G5.101

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessi che:

il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento, rappresentando il principale luogo d'incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica qualificandosi come strumento prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla scuola dell'autonomia, adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni e da strumenti didattici alternativi;

l'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della scuola, definito dall'articolo 4 del regolamento sull'autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici debbono essere coerenti con il piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività;

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce all'articolo 7 che l'adozione dei libri di testo rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di classe e di interclasse;

tra i requisiti di cui il collegio deve tener conto in questa delicata operazione è presente quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con le altre discipline;

l'articolo 156 del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce per la scuola elementare la totale gratuità dei libri di testo, attraverso la fornitura da parte dei comuni secondo modalità stabilite dalle leggi regionali; l'articolo 27 della legge n. 448 del 1999 ha previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti devono collocare le loro scelte;

successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008) che ha esteso agli studenti di primo e secondo grado dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei testi prevista dall'articolo 27 della legge n. 448 del 1999 ed ha contemporaneamente previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano stabiliti i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per gli anni successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore;

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 2008, n. 28, ha stabilito per l'anno scolastico 2008-2009 il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno di tipologia di scuola secondaria superiore (l'importo massimo, di 370 euro, è riferito al III anno del liceo classico) all'interno del quale i docenti sono tenuti ad effettuare le proprie scelte; in data 18 giugno 2008 è stata raggiunta tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Associazione

italiana editori un'intesa su *e-book*, prezzi dei libri e agevolazioni economiche per i meno abbienti;

l'inadeguatezza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento in esame costituisce un segnale preoccupante di semplificazione del sapere di segno opposto rispetto alle esperienze didattiche più avanzate messe a punto nel nostro Paese anche d'intesa con il Ministero competente,

impegna il Governo:

a valutare attentamente gli effetti applicativi delle disposizioni in materia di libri scolastici definite dall'articolo 5 del decreto-legge in esame, relativo all'adozione dei libri scolastici, che conferma le disposizioni in materia predisposte dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che introducono i libri di testo scaricabili da *Internet* ed in particolare al fine di:

- a) precisare il loro ambito d'applicazione;
- b) chiarire se la scuola abbia l'obbligo di stampare direttamente i libri da *Internet*;
- c) determinare le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa e quelle dei libri di testo nella versione *on-line* o mista;
- d) predisporre la formazione degli insegnanti finalizzata al più efficace utilizzo dei nuovi strumenti didattici;
- e) dotare le scuole di attrezzature tecnologiche adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e realizzare la diffusione di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei;
- f) istituire luoghi virtuali dove gli insegnanti possano confrontarsi;
- g) sensibilizzare in materia gli studenti e le famiglie;
- h) offrire l'opportunità, per ridurre i prezzi, di ricorrere anche al comodato d'uso dei libri scolastici;

apromuovere effettivamente le novità inerenti il mercato dell'editoria scolastica, al fine di massimizzare la loro potenziale efficacia sul contenimento dei prezzi, sulla qualità e sulla durata dei libri;

a istituire un tavolo permanente di monitoraggio dell'adozione dei libri di testo con gli editori e le direzioni didattiche;

ad adoperarsi affinché i competenti organi scolastici non possano adottare, in sostituzione del libro di testo per il quale l'editore si era impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, un'opera pubblicata dallo stesso editore o dallo stesso gruppo editoriale;

a stanziare nella legge finanziaria i fondi necessari alla realizzazione di tali misure.

G5.102

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 5 prevede che gli organi scolastici adottino libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio;

tali prescrizioni si aggiungono a quelle contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che obbligano tutte le scuole ad adottare esclusivamente libri utilizzabili nella versione *on line* scaricabili da *Internet*;

l'introduzione di tali strumenti innovativi determina un aggravio di spesa per le scuole, per gli studenti e per le loro famiglie, che non potrebbero, per quei libri, fare come oggi ricorso al mercato dell'usato,

impegna il Governo:

a individuare, anche nel corso del prossimo esercizio finanziario, risorse da destinare alle scuole, necessarie all'acquisto di carta e cartucce per *personal computer* per la stampa dei libri di testo.

G5.103

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

l'articolo 5 sancisce in capo ai competenti organi scolastici l'obbligo di adottare libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, disponendo altresì che l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni;

il libro di testo costituisce lo strumento didattico ancora oggi maggiormente utilizzato nelle scuole, in ragione della sua idoneità a soddisfare le esigenze di necessaria flessibilità dell'organizzazione dei percorsi didat-

tici e di adeguatezza del programma rispetto alle caratteristiche degli studenti cui l'offerta didattica è rivolta;

la disposizione di cui all'articolo 5, pur muovendo da condivisibili esigenze di contenimento della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione scolastica, rischia di vincolare in maniera eccessiva e irragionevole la libertà di insegnamento, precludendo la necessaria adeguatezza e corrispondenza del programma didattico alle esigenze e alle specificità degli studenti cui è rivolto il percorso formativo;

appare pertanto necessario modulare l'attuazione del disposto di cui all'articolo 5 secondo un ponderato bilanciamento tra la libertà di insegnamento e le esigenze di contenimento delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione scolastica,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative opportune per garantire che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 non limiti in maniera irragionevole la libertà di insegnamento, né precluda la necessaria corrispondenza del programma didattico alle peculiarità degli studenti cui è rivolta l'offerta formativa.

EMENDAMENTI

5.0.1

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.0.3

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola relativo a entrambi i cicli di istruzione".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

5.0.2

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Detrazione fiscale per i libri di testo)

1. Al comma 1 dell'articolo 15, del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola relativo a entrambi cicli di istruzione"».

Conseguentemente, abrogare il comma 1 dell'articolo 8.

Art. 5-bis.

5-bis.1

BLAZINA, RUSCONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Analogamente si procede nei confronti dei docenti che, pur avendone i titoli, nel 2007 non si sono iscritti nelle graduatorie, ad esaurimento. Possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie anche coloro che, entro i termini fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2010, presentano una abilitazione ottenuta in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, dichiarata equipollente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

5-bis.2

ASTORE, GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono altresì iscritti, a domanda, nelle graduatorie di cui al comma 1, gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) i quali non hanno potuto completare interamente i predetti corsi a causa della loro sospensione attivata ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Sono altresì iscritti, a domanda, nelle medesime graduatorie, gli allievi della Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) i quali abbiano sospeso la frequenza ai corsi in caso di maternità, prestazione del servizio civile volontario, dottorato di ricerca, o perché risultati idonei a diverse classi concorsuali».

5-bis.3

Vittoria FRANCO, RUSCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale (da AA77 ad AN77) indette con ordinanza ministeriale del 6 agosto 1999, nel mese di giugno 2000, e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza del requisito del servizio prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti le graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009, qualora il requisito di servizio di 360 giorni non fosse oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati sino a quella data specifici corsi di insegnamento».

5-bis.4

MONGIELLO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale, da AA 77 ad AN 77, indette con ordinanza ministeriale del 6 agosto 1999, e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza del requisito prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti la graduatoria ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009,

qualora il requisito di servizio di 360 giorni non fosse oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati, sino a quella data, specifici corsi di insegnamento».

5-bis.5

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MONGIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, e con decreto 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con inondificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di trecentosessanta giorni entro il 31 dicembre 2005 e che abbiano superato l'esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificaioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento».

5-bis.6

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MONGIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento».

5-bis.7

D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato».

ORDINI DEL GIORNO

G5-bis.100

D'Alì

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione, per l'anno accademico 2008-2009, delle scuole di specializzazione, nell'attesa dell'avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;

l'articolo 5-bis del decreto-legge in esame consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un corso di specializzazione nell'anno accademico 2007/2008;

con il decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, in ottemperanza alla legge n. 143 del 2004, l'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizzava le università e le accademie di belle arti ad istituire corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati a varie categorie di docenti che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere a insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso, purché avessero maturato tale anzianità di servizio nel periodo incluso tra il 10 settembre 1999 e il 6 giugno 2004;

il termine ultimo per presentare l'istanza era fissato al 22 dicembre 2005, oltre 12 mesi dopo il periodo fissato per il raggiungimento dell'anzianità limite e molti docenti, pur avendo maturato tale anzianità di servizio alla data della scadenza fissata per la presentazione della domanda, hanno visto respingere la loro istanza di partecipazione, sulla base del fatto che non avevano maturato tale anzianità nel periodo indicato dal suddetto decreto;

alcuni docenti precari hanno proposto ricorso al TAR avverso l'esclusione, ottenendo con ciò l'inclusione con riserva nei corsi abilitanti e l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, rese ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c) (legge finanziaria per il 2007); risulta anomala la procedura messa in atto, che pone come termine *ante quem* il 6 giugno 2004, nonostante il decreto attuativo della legge n. 143 del 2004 sia datato 18 novembre 2005,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre soluzione ad una situazione discriminatoria nei confronti di coloro che avevano maturato l'anzianità di servizio di 360 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 85 del 2005 e che sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle università, inserendo costoro nelle graduatorie ad esaurimento.

G5-bis.101

RUSCONI, MONGIELLO, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premessò che:

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la sospensione, per l'anno accademico 2008-2009, delle scuole di specializzazione, nell'attesa dell'avvio di una nuova procedura di reclutamento per gli insegnanti;

l'articolo 5-bis del decreto-legge in esame consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento per i soggetti che hanno frequentato un corso di specializzazione nell'anno accademico 2007-2008;

il comma 4-ter dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, prevede che «le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4», senza regolamentare il diritto degli specializzandi al conseguimento dell'abilitazione nel caso in cui risultino avere congelato l'iscrizione ai sensi della normativa previgente;

la nota ministeriale del 31 luglio 2008, n. 1726, non risponde a tale esigenza di chiarezza, anzi, demanda ad un successivo sistema di reclutamento dai contorni ancora poco chiari nella sua formulazione e nella sua attuazione, e ancora oggetto di riflessione di un'apposita commissione creata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mentre secondo la normativa vigente questi specializzandi hanno pieno diritto a scongelare l'iscrizione già nel corrente anno accademico, come è stato rilevato nella mozione approvata dal Consiglio nazionale degli studenti universitari e indirizzata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 26 settembre 2008;

a migliaia di giovani laureati e di docenti precari sprovvisti di titolo abilitante è precluso l'accesso ai nuovi corsi SSIS,

dal 1999 ad oggi sono stati formati quasi 120.000 docenti specializzati presso le SSIS e soltanto una piccola percentuale di essi (5 per cento) risulta immessa in ruolo;

il testo licenziato dalla Commissione cultura della camera, vedendo tutti concordi, prevedeva per i docenti già inseriti nelle graduatorie la possibilità di chiedere il trasferimento in altra provincia,

impegna il Governo:

a consentire, nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, agli specializzandi che risultino iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria ed abbiano «congelato» l'iscrizione per motivi di studio (dottorato di ricerca), maternità, salute o perché si erano iscritti o risultavano idonei a diverse classi di abilitazione al momento dell'iscrizione, di «scongela» l'iscrizione a partire dal corrente anno accademico per conseguire l'abilitazione presso le stesse strutture universitarie o analoghe, con modalità da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e di inserirsi con riserva all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento del titolo;

ad avviare, fin dal prossimo anno accademico, un nuovo sistema di formazione iniziale che consenta ai giovani laureati e ai docenti precari di poter conseguire l'abilitazione;

a prevedere una valorizzazione del titolo di specializzazione ai fini del reclutamento del corpo docente nella gestione della fase transitoria tra il nuovo e l'attuale sistema di formazione degli insegnanti;

a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento, per i docenti già inseriti nelle graduatorie la possibilità di chiedere il trasferimento in altra provincia.

G5-bis.200

POLI BORTONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1108 di conversione del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università,

premesso che:

l'autorizzazione da parte del MEF di 794 posti per l'anno scolastico 2008-2009 non ha soddisfatto le legittime aspettative degli oltre 900 idonei del concorso ordinario ancora in attesa di nomina;

la distribuzione dei posti sul primo e secondo settore è risultata estremamente penalizzante per il secondo settore (nella fase interregionale

su 157 sedi disponibili, ne risultano solo 5 sul secondo settore) a fronte di numerose reggenze conferite d'ufficio;

dopo il 31 marzo si sono liberati ulteriori 102 posti per i quali non è stata fatta richiesta di autorizzazione al MEF e che, pertanto, sono stati dati ad incarico o a reggenza;

nella fase interregionale, contravvenendo a quanto stabilito dai commi 605 e 619 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), dalla legge 8 febbraio 2008, n. 31 (c.d. legge milleproroghe), nonché dall'articolo 29, commi 1 e 3, del decreto legislativo 165 del 2001, nell'applicazione dell'intersectorialità, si è data la precedenza di nomina agli idonei del concorso riservato 2006 e a quelli del 2002;

la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e l'articolo 24-*quinquies* della legge 8 febbraio 2008, n. 31 (legge milleproroghe) stabiliscono chiaramente la precedenza di nomina per il Concorso ordinario,

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee al fine di rendere disponibile un numero di posti sufficiente all'assorbimento di tutti gli idonei con relativo stanziamento di risorse per il prossimo anno scolastico;

a valutare quali siano le iniziative più opportune per pervenire alla precedenza di nomina degli idonei del Concorso ordinario rispetto a quelli del Concorso riservato, sia nella fase regionale, che in quella interregionale, sino ad esaurimento delle graduatorie per il primo ed il secondo settore;

a prestare particolare attenzione alla situazione del secondo settore, nella contrattazione della mobilità.

G5-bis.201

VICARI

Il Senato,

premesso che:

con il decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, in ottemperanza alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, l'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizzava le università degli studi e le accademie di belle arti ad istituire corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati a varie categorie di docenti che avessero prestato almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere all'insegnamento, purché avessero maturato tale anzianità di servizio nel periodo incluso tra il 10 settembre 1999 e il 6 giugno 2004;

il termine ultimo per presentare l'istanza era fissato al 22 dicembre 2005, oltre 12 mesi dopo il periodo fissato per il raggiungimento dell'anzianità limite e molti docenti, pur avendo maturato tale anzianità di servizio alla data della scadenza fissata per la presentazione della domanda,

hanno visto respingere la loro istanza di partecipazione, sulla base del fatto che non avevano maturato tale anzianità nel periodo indicato dal suddetto decreto;

alcuni docenti precari, hanno proposto ricorso al TAR avverso l'esclusione, ottenendo con ciò l'inclusione con riserva nei corsi abilitanti e l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti, rese ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c) (legge finanziaria per il 2007);

risulta anomala la procedura messa in atto, che pone come termine *ante quem* il 6 giugno 2004, nonostante il decreto attuativo della legge n. 143 del 2004 sia datato 18 novembre 2005,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre soluzione ad una situazione discriminatoria nei confronti di coloro che avevano maturato l'anzianità di servizio di 360 giorni alla data di entrata in vigore del decreto n. 85 del 2005 e che sono stati ammessi con riserva ai corsi abilitanti istituiti dalle università, inserendo costoro nelle graduatorie ad esaurimento.

EMENDAMENTI

5-bis.0.1

MARCUCCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, MONGIELLO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

5-bis.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento)

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali acca-

demici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di strumento musicale e il corso di laurea in scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

5-bis.0.3

LEGNINI, RUSCONI

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Collaboratori scolastici)

1. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5-bis.0.2

ASTORE, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni in materia di reinserimento in graduatorie permanenti)

1. I soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari nonché i soggetti chiamati ad insegnare tramite graduatorie di istituto, che non sono presenti nelle graduatorie permanenti,

alla prevista scadenza biennale, possono presentare domanda di inserimento nelle suddette graduatorie».

Art. 6.

6.2

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

6.3

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire le parole: «a seconda» con le seguenti: «tenuto conto».

6.1

RUSCONI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «a seconda» con le seguenti: «tenuto conto».

6.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Conseguimento dell'abilitazione presso le scuole di specializzazione)

1. Nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, gli specializzandi che risultano iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica

della musica presso i conservatori di musica e di strumento musicale, e il corso di laurea in scienza della formazione primaria, e che abbiano congelato l'iscrizione o risultino iscritti a diverse classi di abilitazione all'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, hanno diritto a conseguire l'abilitazione a partire dal corrente anno accademico presso le stesse strutture universitarie, con modalità che saranno individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

6.0.100

D'ALIA

Dopo l'**articolo 6**, *inserire il seguente*:

«Art. 6-bis.

(Abilitazione all'insegnamento)

1. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento, conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità dell'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'Esame di Stato».

6.0.101

D'ALIA

Dopo l'**articolo 6**, *inserire il seguente*:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno accademico 2008/2009 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o di un diploma rilasciato da un'istituzione di Alta formazione artistica e musicale fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale da tasse universitarie e oneri aggiuntivi, nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e

da vincoli sul numero di accessi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea».

Art. 7.

7.1

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

7.2

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «alle» con le seguenti: «a frequentare le».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1108, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008,

premesso che:

esso prevede, grazie ad un emendamento approvato all'unanimità presso la Commissione VII della Camera dei deputati, che le risorse di cui al comma 9-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, siano destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive;

sempre grazie a un emendamento approvato all'unanimità presso la Commissione VII della Camera dei deputati, sono assegnate ulteriori risorse destinate a finanziare provvedimenti finalizzati alla sicurezza degli edifici scolastici;

entro il prossimo gennaio dovrebbe essere varata dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, che mostrerà la situazione di tutte le scuole italiane dal punto di vista della sicurezza e del rispetto delle norme;

secondo il Rapporto di Cittadinanzattiva dal titolo «Sicurezza, qualità e comfort a scuola», pubblicato su diversi organi di stampa, la scuola italiana, dal punto di vista della sicurezza, raggiunge risultati sconcertanti;

in particolare l'indagine su citata descrive le scuole italiane, per una buona percentuale, con crolli di intonaco e pavimenti sconnessi, finestre rotte, banchi danneggiati, aule sporche sia per incuria che a causa del vandalismo da parte degli studenti, sistemi antincendio e porte antipanico per la metà inesistenti,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di verifica affinché le risorse stanziare siano principalmente finalizzate ad interventi di promozione, valorizzazione e sviluppo delle strutture scolastiche, nonché di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche.

EMENDAMENTI

7.0.3

TOMASSINI, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250)

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è soppresso».

7.0.6

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle attività di formazione, di ricerca educativa e di documentazione programmate per l'anno scolastico 2008-2009 dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, tutti i contratti di collaborazione sottoscritti presso l'ex Indire e in scadenza al 31 dicembre 2008 sono prorogati sino alla data della costituzione formale dell'Agenzia, sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge n. 297 del 2006.

2. Al fine di garantirne la funzionalità, è costituito a partire dal 1° gennaio 2009 un Fondo ordinario dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro. Tale fondo, una volta definiti entro il 31 agosto 2009 gli organismi di gestione e la pianta organica sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge n. 297 del 2006, sarà alimentato anche attraverso

l'attribuzione dei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione commissariale e per il costo del personale degli istituti ex Irre e ex Indire.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.0.5

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Aree a rischio di devianza giovanile)

1. Nelle aree del Paese a rischio di devianza giovanile, individuate con apposito decreto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentiti gli uffici scolastici regionali, sono istituiti gli Albi regionali dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado delle aree a rischio di devianza giovanile.

2. A tali Albi, ripartiti per provincia, unici per i docenti della scuola primaria e ripartiti per le classi di concorso di cui alla vigente normativa per la scuola secondaria di primo grado, accedono – a domanda – i docenti con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti individuati dal decreto di cui al comma 1, che accettino di permanere nella sede di servizio assegnata per almeno tre anni.

3. I docenti di cui al comma 2 per accedere all'Albo devono aver frequentato con esito positivo specifici percorsi di formazione, di durata annuale, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da realizzarsi in collaborazione con l'Associazione nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, il sistema universitario, il Ministero degli affari sociali, il Ministero per la gioventù, il Ministero dell'interno e il Ministero per le pari opportunità, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali adeguate ai rispettivi contesti socio-economici territoriali.

4. I dirigenti degli uffici scolastici provinciali individuano l'organico funzionale dei docenti delle scuole ubicate nelle aree a rischio, sulla base delle proposte dei dirigenti scolastici, e lo comunicano al direttore dell'ufficio scolastico regionale competente, il quale predispone ed emana l'Albo regionale dei docenti nelle scuole delle aree a rischio.

5. L'Albo di cui al comma 4, ha validità triennale. Ai docenti iscritti all'Albo è attribuito un punteggio sulla base dei titoli professionali e cul-

turali posseduti, secondo i criteri a tal fine individuati con il decreto di cui al comma 1. Gli uffici scolastici provinciali assegnano – a domanda – i docenti alle predette scuole, attingendo all'Albo regionale.

6. Ai docenti iscritti agli Albi regionali in servizio nelle scuole comprese nelle aree a rischio è corrisposto un compenso accessorio per la partecipazione alla formazione, a valere sulle risorse di cui al comma 7. Il medesimo Fondo è finalizzato a finanziare le singole istituzioni scolastiche, anche sulla base di azioni e progetti di particolare rilevanza anche effettuati in orario eccedente quello d'obbligo e/o in orario pomeridiano.

7. Per il finanziamento dell'attività di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il "Fondo per il sostegno scolastico alle aree a rischio di devianza giovanile", con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

7.0.4

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 257 del 1991)

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

7.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano programmatico per le scuole)

1. Il comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Commissioni competenti di Camera e Senato, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

g) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

h) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono

prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti"».

7.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Dotazioni organiche dei docenti di sostegno)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 414 è sostituito dal seguente:

"414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010-2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006-2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 7-bis.

7-bis.1

BUBBICO, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

7-bis.2

BASTICO, BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

7-bis.3

BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocate e riassegnate alle regioni competenti per l'attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Per i finanziamenti assegnati e non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, le regioni adottano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Il commissario accerta preliminarmente la rispondenza dell'intervento in corso ai piani di edilizia scolastica redatti ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 2007 e adotta tutti i provvedimenti necessari al completamento dell'opera anche con risorse aggiuntive, eventualmente necessarie allo scopo. Qualora l'intervento non risulti coerente con i suddetti piani, a tutela dell'interesse pubblico, il commissario adotta tutti i provvedimenti finalizzati a concludere i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in atto, anche attraverso il ricorso alla rescissione degli stessi, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse non spese o recuperate ai sensi del presente comma sono assegnate alle regioni per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

7-bis.4

BUBBICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni aggiornano il piano di cui al comma 1 sulla scorta delle risultanze delle analisi di vulnerabilità, effettuate in ottemperanza dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e definiscono le nuove priorità di intervento in ragione dei fattori di vulnerabilità riscontrati e della coerenza con la programmazione della rete scolastica. Tali

atti integrano gli accordi denominati "patto per la sicurezza" sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro la stessa data di cui al comma 5, le regioni procedono ad aggiornare i piani di cui al comma 1 e a disporre che tutti gli interventi sugli edifici scolastici prevedano:

- a) l'eliminazione-mitigazione del rischio sismico;
- b) la messa in sicurezza statica;
- c) la messa in sicurezza degli impianti;
- d) interventi atti ad assicurare l'efficienza ed il risparmio energetico;
- e) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) l'adeguamento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) interventi tesi a garantire adeguati livelli di decoro e di gradevolezza degli edifici, tanto da farne luoghi «belli e sicuri», secondo le specifiche definite con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

7. Il Dipartimento per la protezione civile supporta il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con le modalità previste da apposito DPCM, predisposto d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, anche in relazione all'esercizio dei poteri sostitutivi. Lo stesso Dipartimento supporta le regioni e gli enti locali secondo le modalità definite con apposito DPCM, assunto d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Dipartimento per la protezione civile, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, concorre, sulla scorta di una specifica intesa, approvata dalla Conferenza unificata, ad assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica, entro 24 mesi dalla data di stipula dell'intesa di cui al presente comma».

7-bis.100

ASTORE, GIAMBRONE

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento della protezione civile e la Conferenza unificata, definisce, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli interventi da effettuare ed il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, per assicurare l'immediata

messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica.

6. All'attuazione degli interventi di cui al comma 5 provvedono gli enti locali competenti, con procedura accelerata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per motivi di urgenza a norma dell'articolo 70, comma 11 del citato decreto legislativo.

7. All'attuazione del comma 2 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica».

7-bis.5

LEGNINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «soggetto attuatore» aggiungere le seguenti: «con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici».

7-bis.6

LEGNINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 8.

8.1

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per quanto previsto dall'articolo 7-bis».
